

Fascicolo Informativo

Tutela Business Agricoltura

Contratto di Assicurazione

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa**
- **Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente/Assicurato
prima della sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA.**

Indice

NOTA INFORMATIVA	pag. 1 di 8
GLOSSARIO	pag. 1 di 5
INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 1 di 9
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 1 di 43
NORME PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 1 di 43
Art. 1 Modalità di stipulazione dell'Assicurazione	pag. 1 di 43
Art. 2 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo	pag. 1 di 43
Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	pag. 1 di 43
Art. 4 Dichiarazioni sulle circostanze del Rischio	pag. 1 di 43
Art. 5 Modifiche dell'Assicurazione	pag. 1 di 43
Art. 6 Recesso in caso di Sinistro	pag. 2 di 43
Art. 7 Beni di proprietà di terzi	pag. 2 di 43
Art. 8 Beni in leasing	pag. 2 di 43
Art. 9 Oneri fiscali	pag. 2 di 43
Art. 10 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag. 2 di 43
Art. 11 Area clienti	pag. 3 di 43
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	pag. 3 di 43
1. Sezione – Incendio e altri eventi materiali	pag. 4 di 43
1.1 Incendio e altri eventi materiali	pag. 4 di 43
1.2 Garanzie aggiuntive	pag. 4 di 43
1.2.1 Fuoriuscita liquidi	pag. 4 di 43
1.2.2 Spese di ricerca e ripristino	pag. 5 di 43
1.2.3 Fenomeni atmosferici	pag. 5 di 43
1.2.4 Atti vandalici e dolosi	pag. 6 di 43
1.2.5 Folgorazione del Bestiame	pag. 6 di 43
1.2.6 Dispersione di vino e/o olio	pag. 6 di 43
1.2.7 Dispersione di latte	pag. 7 di 43
1.3 Esclusioni	pag. 7 di 43
1.4 Garanzie sempre operanti	pag. 7 di 43
1.5 Garanzie accessorie	pag. 8 di 43
1.5.1 Fabbricato in locazione	pag. 8 di 43
1.5.2 Fenomeno elettrico	pag. 8 di 43
1.5.3 Merci in refrigerazione	pag. 8 di 43
1.6 Limiti di Indennizzo	pag. 9 di 43
1.7 Norme che regolano la Sezione	pag. 9 di 43
1.8 Gestione del Sinistro	pag. 9 di 43
1.9 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 11 di 43
2. Sezione – Furto e Rapina	pag. 14 di 43
2.1 Furto e Rapina	pag. 14 di 43
2.2 Garanzia aggiuntiva	pag. 14 di 43
2.2.1 Bestiame all'aperto	pag. 14 di 43
2.3 Garanzie sempre operanti	pag. 15 di 43
2.4 Esclusioni	pag. 15 di 43
2.5 Limiti di Indennizzo	pag. 15 di 43
2.6 Garanzia Accessoria	pag. 16 di 43
2.6.1 Trasporto Valori	pag. 16 di 43
2.7 Norme che regolano la Sezione	pag. 16 di 43
2.7.1 Limitazione dello scoperto	pag. 16 di 43
2.7.2 Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi	pag. 17 di 43
2.8 Gestione del Sinistro	pag. 17 di 43
2.9 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 18 di 43
3. Sezione – Vetri e Insegne	pag. 20 di 43
3.1 Vetri e Insegne	pag. 20 di 43
3.2 Esclusioni	pag. 20 di 43
3.3 Norme che regolano la Sezione	pag. 20 di 43
3.4 Gestione del Sinistro	pag. 20 di 43

4. Sezione – Elettronica	pag.	21 di 43
4.1 Elettronica	pag.	21 di 43
4.2 Esclusioni	pag.	21 di 43
4.3 Gestione del Sinistro	pag.	21 di 43
4.4 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag.	22 di 43
5. Sezione – Responsabilità Civile	pag.	23 di 43
5.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	pag.	23 di 43
5.1.1 Terzietà	pag.	24 di 43
5.2 Esclusioni	pag.	24 di 43
5.3 Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)	pag.	25 di 43
5.4 Garanzie aggiuntive alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	pag.	26 di 43
5.4.1 Stazioni di monta	pag.	26 di 43
5.4.2 Alpeggio	pag.	26 di 43
5.4.3 Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno	pag.	26 di 43
5.4.4 Attività presso terzi	pag.	26 di 43
5.4.5 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate	pag.	26 di 43
5.4.6 Danni a condutture e impianti interrati	pag.	27 di 43
5.4.7 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata	pag.	27 di 43
5.4.8 Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori	pag.	27 di 43
5.4.9 Agriturismo	pag.	27 di 43
5.5 Norme che regolano la Sezione	pag.	27 di 43
5.6 Gestione del Sinistro	pag.	28 di 43
5.7 Riepilogo delle coperture con limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti	pag.	28 di 43
6. Sezione – Mercì trasportate	pag.	30 di 43
6.1 Mercì trasportate	pag.	30 di 43
6.2 Esclusioni	pag.	30 di 43
6.3 Periodo di assicurazione	pag.	30 di 43
6.4 Estensione territoriale	pag.	30 di 43
6.5 Gestione del Sinistro	pag.	30 di 43
6.6 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag.	31 di 43
7. Sezione – Tutela Legale	pag.	32 di 43
7.1 Oggetto dell'Assicurazione	pag.	32 di 43
7.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione	pag.	32 di 43
7.3 Insorgenza del caso assicurativo	pag.	33 di 43
7.4 Libera scelta del legale per la fase giudiziale	pag.	33 di 43
7.5 Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova	pag.	33 di 43
7.6 Gestione del caso assicurativo	pag.	34 di 43
7.7 Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga	pag.	34 di 43
7.8 Estensione territoriale	pag.	34 di 43
7.9 Assicurati	pag.	35 di 43
7.10 Ambito di operatività della Polizza	pag.	35 di 43
7.11 Prestazioni garantite	pag.	35 di 43
7.12 Esclusioni	pag.	37 di 43
7.13 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile	pag.	37 di 43
8. Sezione – Assistenza	pag.	38 di 43
8.1 Le prestazioni di Assistenza	pag.	38 di 43
8.2 Validità territoriale	pag.	41 di 43
8.3 Esclusioni e precisazioni	pag.	41 di 43
8.4 Istruzioni per la richiesta di Assistenza	pag.	41 di 43
9. Norme comuni per la gestione del Sinistro	pag.	42 di 43
9.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro	pag.	42 di 43
9.2 Procedura per la valutazione del danno	pag.	42 di 43
9.3 Mandato dei periti	pag.	43 di 43
9.4 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento	pag.	43 di 43
9.5 Esagerazione dolosa del danno	pag.	43 di 43
9.6 Assicurazione presso diversi assicuratori	pag.	43 di 43
9.7 Riduzione delle Somme assicurate	pag.	43 di 43

Tutela Business - Agricoltura

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di sottoscrivere il Modulo di Polizza.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1) Informazioni generali

a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28.

b) Indirizzo della sede legale e della direzione Generale

La sede legale e la Direzione Generale sono in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino – Italia

Gli Uffici amministrativi sono:

- in Corso Inghilterra, 3 – 10138 – Torino
- in viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano – Italia
- tel. + 39 011 5554015, tel. +39 02 30511 – fax +39 011 5554018

c) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

Il sito internet è: www.intesasanpaoloassicura.com

L'indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com.

Servizio Clienti:

- numero telefonico 800.124.124
- indirizzo di posta elettronica: info@intesasanpaoloassicura.com

d) Autorizzazione all'esercizio e numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base al bilancio d'esercizio 2015, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Indice di solvibilità*
€ 179.037.690	€ 27.912.258	€ 151.125.432	3,99

* Rapporto fra l'ammontare del *Margine di solvibilità* disponibile e il Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito www.intesasanpaoloassicura.com.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è riservato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Il contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente da chi:

- è titolare di un conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto;
- esercita professionalmente le attività agricole di base e le attività connesse come disciplinate all'art. 2135 Codice Civile e che per questo beneficia, a termini di legge, dell'aliquota di imposta ridotta per l'assicurazione dei rischi agricoli.

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi, se il Cliente non apre un nuovo conto corrente presso una banca del Gruppo, l'Assicurazione viene annullata con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto.

Maggiori dettagli

Art. 1 Modalità di stipulazione dell'Assicurazione.

Tacito rinnovo alla scadenza

La Polizza ha durata annuale. Solo in caso di sostituzione ha durata inferiore, pari al periodo intercorrente tra la data di stipulazione della nuova Polizza e la scadenza originaria della Polizza sostituita.

In mancanza di disdetta inviata da una delle parti, questa è prorogata per un anno e così successivamente (tacito rinnovo).

Maggiori dettagli

Art. 2 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo.

AVVERTENZA

Entrambe le parti possono disdire il contratto mediante lettera raccomandata inviata almeno **60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione.**

Il Contraente dovrà inviare lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino

Il Contraente può disdire il contratto anche recandosi direttamente in Filiale almeno **60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione.**

Il Contratto cessa e non produce più i suoi effetti a partire dalla prima scadenza annua successiva alla disdetta.

Maggiori dettagli

Art. 2 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo.

3) Coperture assicurative offerte

L'Assicurazione permette di soddisfare molteplici esigenze assicurative relative alla tutela della propria Azienda agricola.

La Polizza Tutela Business - Agricoltura si compone di 8 Sezioni di garanzia, alcune sempre presenti, altre opzionabili dal Cliente:

1. Incendio e altri eventi materiali: facoltativa
2. Furto e Rapina: facoltativa
3. Vetri e Insegne: facoltativa
4. Elettronica: facoltativa
5. Responsabilità Civile: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) SEMPRE PRESENTE; Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) facoltativa
6. Merci trasportate: facoltativa
7. Tutela Legale: facoltativa
8. Assistenza: SEMPRE PRESENTE

Sono prestate le seguenti garanzie, **con le modalità e nei limiti indicati nella Polizza.**

**Sezione 1
Incendio e altri eventi materiali**

La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti ai beni assicurati in cui si svolge l'attività agricola, causati da Incendio, Esplosione, Scoppio; Fermentazione anormale del Foraggio; asfissia del Bestiame; Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi; Fenomeni atmosferici causati da vento e precipitazioni atmosferiche; Atti vandalici e dolosi di terzi, di terrorismo e di sabotaggio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato alla Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Maggiori dettagli

1.1 Incendio ed altri eventi materiali, 1.2 Garanzie aggiuntive, 1.4 Garanzie sempre operanti, 1.5 Garanzie Accessorie.

Sezione 2 Furto e Rapina	<p>La Compagnia indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni derivanti da Furto e Rapina ai beni assicurati (Contenuto, Macchinari, Impianti, attrezzature, Scorte e prodotti, Bestiame e Valori) e tutto quanto è dettagliato nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>È inoltre prevista una garanzia specifica per il trasporto dei valori che assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori durante il trasporto dall'Azienda agricola al domicilio dell'Assicurato, se al difuori dell'Azienda agricola, alle banche, ai clienti, fornitori e viceversa.</p>
Maggiori dettagli	<i>2.1 Furto e Rapina, 2.2 Garanzia aggiuntiva, 2.3 Garanzie sempre operanti, 2.6.1 Trasporto Valori.</i>
Sezione 3 Vetri e Insegne	<p>La Compagnia indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti a specchi, lastre di vetro, insegne pubblicitarie pertinenti l'Azienda agricola, in conseguenza a fatti accidentali, ad atti vandalici ed eventi atmosferici e tutto quanto dettagliato nella Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione.</p>
Maggiori dettagli	<i>3.1 Vetri e Insegne.</i>
Sezione 4 Elettronica	<p>La Compagnia indennizza l'Assicurato, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche e tutto quanto dettagliato nella Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione.</p>
Maggiori dettagli	<i>4.1 Elettronica.</i>
Sezione 5 Responsabilità Civile	<p>La Compagnia garantisce l'Assicurato, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, quale civilmente responsabile, di quanto sia tenuto a risarcire per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose durante lo svolgimento della propria attività agricola e tutto quanto dettagliato nella sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione.</p>
Maggiori dettagli	<i>5.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), 5.3 Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO), 5.4 Garanzie aggiuntive alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).</i>
Sezione 6 Merci trasportate	<p>La Compagnia indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti subiti dai beni (compreso il Bestiame) durante il trasporto su veicoli identificati per i danni materiali e diretti provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio, Furto, Rapina e tutto quanto dettagliato nella sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione.</p>
Maggiori dettagli	<i>6.1 Merci trasportate.</i>
Sezione 7 Tutela Legale	<p>La Compagnia risarcisce, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per le controversie nell'ambito dell'attività assicurata, in tema di lavoro, sicurezza, locazione o proprietà della sede dove si svolge l'attività e tutto quanto dettagliato nella sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione.</p>
Maggiori dettagli	<i>7.1 Oggetto dell'Assicurazione, 7.11 Prestazioni garantite.</i>
Sezione 8 Assistenza	<p>La Compagnia fornisce, tramite una Struttura Organizzativa, Assistenza ai locali dell'Azienda agricola per interventi di emergenza, come l'invio di un idraulico, un elettricista, un fabbro, oppure provvede ad inviare dei pezzi di ricambio per la riparazione dei macchinari.</p>
Maggiori dettagli	<i>8.1 Le Prestazioni di Assistenza.</i>

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA

Le coperture hanno esclusioni

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento.

Maggiori dettagli

1.3 Esclusioni relative alla Sezione "Incendio e altri eventi materiali", 2.4 Esclusioni relative alla Sezione "Furto e Rapina", 3.2 Esclusioni relative alla Sezione "Vetri e Insegne", 4.2 Esclusioni relative alla Sezione "Elettronica", 5.2 Esclusioni relative alla Sezione "Responsabilità Civile", 6.2 Esclusioni relative alla Sezione "Merci trasportate", 7.12 Esclusioni relative alla Sezione "Tutela Legale", 8.3 Esclusioni e precisazioni relative alla Sezione "Assistenza".

Sono presenti limiti, Scoperti e Franchigie

Il contratto prevede Limiti di Indennizzo e di Risarcimento, Scoperti e Franchigie. Per una visione sintetica dei limiti di Indennizzo/Risarcimento, di Franchigie e Scoperti si rinvia alla lettura di quanto previsto all'interno delle suddette sezioni e in particolare nelle tabelle riepilogative, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Maggiori dettagli

1.2.1 Fuoriuscita liquidi, 1.2.2 Spese di ricerca e ripristino, 1.2.3 Fenomeni atmosferici, 1.2.4 Atti vandalici e dolosi, 1.4 Garanzie sempre operanti, 1.5.2 Fenomeno Elettrico, 1.5.3 Merci in refrigerazione, 1.6 Limiti di Indennizzo, 1.9 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti, 2.3 Garanzie sempre operanti, 2.5 Limiti di Indennizzo, 2.6.1 Trasporto Valori, 2.7 Norme che regolano la sezione, 2.7.1 Limitazione dello scoperto, 2.9 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti, 3.1 Vetri e Insegne, 3.3 Norme che regolano la sezione, 4.1 Elettronica, 4.4 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti, 5.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), 5.3 Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO), 5.4.1 Stazioni di monta, 5.4.2 Alpeggio, 5.4.3 Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno, 5.4.4 Attività presso terzi, 5.4.5 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate, 5.4.6 Danni a condutture e impianti interrati, 5.4.8 Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori, 5.4.9 Agriturismo, 5.5 Norme che regolano la Sezione, 5.7 Riepilogo delle coperture con limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti, 6.1 Merci trasportate, 6.6 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Esempi di applicazione di limiti di Indennizzo/Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti

Incendio e altri eventi materiali - esempio numerico

Danno causato da fulmine (Fenomeno elettrico). Durante un temporale un fulmine danneggia la cancellata elettrica di accesso dell'azienda agricola.

I danni provocati dal fenomeno elettrico sono indennizzabili fino alla Somma assicurata indicata nella Polizza.

Es. Somma assicurata 3.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

La parte del danno a carico dell'Assicurato è del 10% con il minimo di 250 euro (Franchigia).

- ipotesi A: l'ammontare del danno è di 200 euro: nessun Indennizzo;
- ipotesi B: l'ammontare del danno è di 800 euro: Indennizzo di 550 euro;
- ipotesi C: l'ammontare del danno è di 2.800 euro: Indennizzo di 2.520 euro (2.800-280).

Incendio e altri eventi materiali - esempio numerico

Danno al Bestiame conseguente ad Incendio del Fabbricato di TIPO B. Un incendio che colpisce il Fabbricato di TIPO B causa la morte per Asfissia di un bovino in esso ricoverato.

I danni al Bestiame provocati da Incendio sono indennizzabili fino alla Somma assicurata per il Bestiame indicata nella Polizza con il limite di indennizzo pari a 2.500 euro per capo.

Es. Somma assicurata Bestiame 10.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

- ipotesi A: l'ammontare del danno è di 2.000 euro: indennizzo di 2.000 euro;
- ipotesi B: l'ammontare del danno è di 3.000 euro: indennizzo di 2.500 euro (applicazione del limite di indennizzo per capo).

Furto e Rapina - esempio numerico

Furto con scasso e effrazione all'interno del Fabbricato TIPO A - Mezzi di chiusura conformi a quanto richiesto dalla Polizza.

Es. Somma assicurata Furto Contenuto 10.000 euro

Contenuto sottratto dai ladri 8.000 euro (tablet; televisore; orologio d'acciaio; eccetera) e 1.200 euro di Denaro riposto all'interno di un cassetto.

Il limite per il denaro riposto fuori dai Mezzi di custodia è pari al 10% della Somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo.

L'ammontare dell'Indennizzo è di 9.000 euro (8.000+1.000).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato riguardanti le circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA

Dichiarazioni false o reticenti possono compromettere l'Indennizzo

Se il Contraente non comunica - o comunica in modo inesatto - alla Compagnia circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio, rese dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto, possono causare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.

Maggiori dettagli

Art. 4 Dichiarazioni sulle circostanze del Rischio.

Nullità

I casi di nullità sono quelli derivanti dalle disposizioni di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Ogni aggravamento del Rischio va comunicato

Il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare in forma scritta** alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del Rischio. **Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

Diminuzione del Rischio

In caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia s'impegna a sostituire e riformulare l'Assicurazione sulla base delle nuove esigenze del Contraente.

Ad esempio, costituisce aggravamento o diminuzione del rischio la variazione del numero di addetti rispetto a quelli dichiarati in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa.

Maggiori dettagli

Art. 5 Modifiche dell'Assicurazione.

6. Premio

Il Premio si paga con addebito sul conto corrente

Il pagamento del Premio avviene tramite addebito sul conto corrente del Contraente. L'estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio può essere addebitato annualmente o mensilmente, senza applicazione di nessun interesse.

In caso di mancato pagamento è prevista la sospensione dell'Assicurazione

Se alle successive scadenze il Contraente non paga il Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento.

AVVERTENZA	SCONTO PER ACQUISTO PIÙ SEZIONI	SCONTO SU PREMIO LORDO
Sconti	Se acquistate 2 Sezioni tra Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Responsabilità Civile	5%
	Se acquistate le 3 Sezioni Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Responsabilità Civile	10%
Questi sconti sono indicati nella Polizza.		

7. Rivalse

AVVERTENZA

La Compagnia rinuncia alla rivalsa

In caso di Incendio e altri eventi materiali e di danni a Vetri e Insegne la Compagnia rinuncia, **salvo nel caso di dolo**, al diritto di rivalsa, **a condizione che anche l'Assicurato/Contraente non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.**

Maggiori dettagli

Per l'elenco dei soggetti sui quali la Compagnia non esercita il diritto di rivalsa si rimanda a 1.7 Norme che regolano la Sezione Incendio e altri eventi materiali, 3.3 Norme che regolano la Sezione Vetri e Insegne.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Recesso

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Compagnia possono entrambi recedere dal Contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliate all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Maggiori dettagli

Art. 6 Recesso in caso di Sinistro.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Regime fiscale

Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano.

È prevista un'imposta sul Premio

Le aliquote d'imposta applicate sul premio sono quelle di seguito riportate a seconda del ramo assicurativo:

- Responsabilità Civile: 13,50%;
- Incendio e altri eventi materiali:
 - 13,50% per i Fabbricati e i relativi contenuti al servizio e funzionali all'attività agricola;
 - 22,25 % per il Fabbricato adibito ad abitazione e il relativo contenuto
- Furto: 22,25%
- Elettronica: 21,25%
- Vetri e Insegne: 21,25%
- Merci trasportate: 12,50%
- Tutela Legale: 21,25%
- Assistenza: 10%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Al verificarsi del Sinistro, è necessario fare Denuncia

In caso di Sinistro, il Contraente deve avvisare la Compagnia **entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza**, con una comunicazione scritta a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari
Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino**

In alternativa può inviare un fax al numero **011.5554698** o una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **sinistrire@intesasanpaoloassicura.com**.

La Compagnia paga l'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni

Una volta ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte dell'Assicurato, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si verifichi uno dei casi previsti nelle condizioni contrattuali per cui l'Assicurazione non opera.

Maggiori dettagli

9.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro, 9.2 Procedura per la valutazione del danno, 9.3 Mandato dei periti, 9.4 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento, 9.5 Esagerazione dolosa del danno, 9.6 Assicurazione presso diversi Assicuratori, 9.7 Riduzione delle Somme Assicurate.

AVVERTENZA

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza a IMA Assistance S.p.A.

Maggiori dettagli

9.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: reclami@intesasanpaoloassicura.com
reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com**

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

**IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax: +39 06.42.133.745 o +39 06.42.133.353
Indirizzo e-mail ivass@pec.ivass.it**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

In caso di chiamata dall'estero, il numero da contattare è: +39.02.3032.8013.

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di Incendio, Altri eventi e Furto il contraente o gli aventi diritto ha facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte al punto 9.2 delle Condizioni contrattuali "Procedure per la valutazione del danno". Resta salva la facoltà di interessare l'Autorità Giudiziaria, ma prima, gli aventi diritto devono comunque avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.


In tutti i casi la richiesta può essere inviata a:

- Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A
Ufficio Sinistri - Mediazione
Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino
- e-mail: organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com
- fax: +39 011.093.10.62.

Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (www.intesa-sanpaoloassicura.com), nella sezione Business dedicata al prodotto.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(Alessandro Scarfò)





INTESA SANPAOLO
ASSICURA

Tutela Business - Agricoltura

Glossario

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, valido agli effetti delle garanzie prestate:

ADETTI

Sono i Prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività.

APIARIO

Abitazione di una colonia di api allo stato di domesticità, consistente generalmente in una struttura lignea a forma di casetta destinata ad accogliere i favi per costituire l'alveare.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

- Sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche anche se finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatizzata di stalla;
- registratori di cassa, pese e bilance elettroniche, impacchettatrici, componenti elettronici direttamente al servizio di singole macchine, macchinari o attrezzature agricole, fatturatrici, macchine per scrivere o per calcolare, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici e citofonici, di allarme e di segnalazione in genere.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in Polizza e ad uso esclusivo dell'Azienda agricola.

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

La Società a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Compagnia, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

AZIENDA AGRICOLA

Esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi del d.p.r. n° 597 del 29.9.1973, del d.p.r. n° 917 del 22.12.1986 e del D.Lgs. n°228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'azienda agricola le aree, anche se fra loro separate, purché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati, compreso quello adibito ad abitazione dell'Assicurato, e Contenuto, Scorte e prodotti, Bestiame, Attrezzature, Macchine agricole, Impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa. **Sono escluse tutte le attività diverse da quelle agricole come sopra definite**, mentre è assicurata l'attività agrituristica se svolta dall'imprenditore agricolo e le attività prestate presso altre aziende agricole per scambio d'opera.

BESTIAME

Si considerano tale gli animali bovini, equini (**esclusi i cavalli da corsa**), ovini, caprini, suini, struzzi, avicoli, cunicoli e api.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

- a) Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del Tetto possono essere in qualsiasi materiale. È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto, **in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale**. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del Tetto in tegole bituminose.
- b) È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di Fabbricato, di tettoie o costruzioni in materiali combustibili per **una superficie totale coperta non superiore al 20% dell'area complessiva dei Fabbricati assicurati (in altre parole le garanzie sono operanti a condizione che le costruzioni edili abbiano per almeno l'80% del totale le Caratteristiche costruttive indicate al precedente punto a)**.

In ogni caso non sono assicurabili i Fabbricati abbandonati, in rovina o comunque non utilizzabili nell'esercizio dell'attività agricola.

COLLEZIONI

Le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo.

COMPAGNIA

L'impresa assicuratrice: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

CONTENUTO

L'insieme dei beni mobili per uso domestico e personale, all'interno dei locali adibiti ad uso abitazione, ufficio, Agriturismo, **riposti unicamente in fabbricati di TIPO A**.

Sono inclusi anche:

- **Cose speciali:** pellicce, tappeti, orologi (**esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose**), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- **Enti particolari:** archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
- **Preziosi:** gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
- **Valori:** denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano Valori.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

DOCUMENTI PERSONALI

Patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.

ESPLODENTI

Sono le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE

È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

È il complesso delle costruzioni edili, principali e accessorie, dell'Azienda agricola in cui si esercita l'attività assicurata, **escluso il terreno**, adibiti a:

– TIPO A:

civile abitazione con eventuale ufficio, nonché gli edifici adibiti ad Agriturismo con relative strutture ricettive e ricreative, **il tutto separato da Fabbricati di Tipo B, da Muro pieno, Porta morta o Spazio vuoto;**

– TIPO B:

qualsiasi uso anche con presenza di Foraggio o Bestiame.

A titolo esemplificativo fienili, ovili, frantoi, magazzini, rimesse per attrezzi e macchine agricole, stalle, scuderie.

Sono compresi nella definizione:

- tutte le opere murarie e di finitura;
- i Fissi e infissi;
- le installazioni e gli impianti fissi al servizio del Fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua);
- gli ascensori e i montacarichi;
- le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche;
- le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie;
- le strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato.
- le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del Fabbricato assicurato.

Sono comunque esclusi tutti i beni che abbiano un valore artistico.

Qualora si assicuri una porzione d'immobile in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

FERMENTAZIONE

Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FISSI E INFISSI

Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FORAGGIO

Prodotto vegetale erbaceo essiccato (generalmente destinato all'alimentazione del bestiame) compresi fieno, paglia, stramaglie e simili.

FRANCHIGIA

È la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

FURTO

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.

IMPLOSIONE

È l'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

È la combustione con la presenza di fiamma di Beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La Somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

INFIAMMABILI

Sono considerati Infiammabili:

- Gas combustibili, **a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;**
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, **a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;**
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano:**

- **gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;**
- **gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.**

INFORTUNIO

È l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INSEGNE

Le insegne, inclusi intelaiature e sostegni.

INTERMEDIARIO

La banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice dell'Assicurazione.

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATUREImpianti e macchinari

Complesso degli impianti e dei macchinari agricoli fissi per destinazione presenti nell'Azienda agricola.

Si comprendono in questo raggruppamento le bilance, le pese elettroniche, i torchi, le presse, gli impianti fissi per l'approvvigionamento idrico, gli impianti di raffreddamento dei prodotti, impianti di molitura delle olive, centrifughe, nastri trasportatori, sili comprese incastellature e basamenti, eccetera.

A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: gli impianti di svuotamento contenitori, lavaggio, asciugatura, cernita e calibrazione frutta, confezionamento, imballaggio e lavorazioni in genere;
- per le aziende che svolgono attività vitivinicola: coclee e tramogge per carico/scarico, diraspatrici, presse idrauliche e torchi, filtri, impianti di macerazione, concentratori, cisterne in acciaio e vetroresina, pompe e tubature fisse, sistemi di controllo dei processi di vinificazione, chiarificatori, impianti di imbottigliamento;
- per le aziende che svolgono attività zootecnica: i sistemi di distribuzione delle razioni alimentari (anche con collari

computerizzati), gli abbeveratoi, sistemi per la pulizia delle stalle, le caldaie, le sale di mungitura, vasche per il raffreddamento e la conservazione del latte, impianti per la lavorazione del latte (pastorizzatori, scremature, produzione panna, burro, formaggi).

Attrezzature

Si intendono gli attrezzi di vario genere, quali ad esempio: aratri, estirpatori, erpici e rulli, fresatrici, seminatrici pneumatiche e non, trinciatutto, elevatori portati. Sono inoltre compresi tutti gli arnesi, gli utensili e le attrezzature in genere necessari alle attività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario professionale, Apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili, rigide o flessibili, contenitori.

Macchine agricole

Veicoli agricoli in genere, semoventi e non semoventi, compresi trattori, carri raccolta, mietitrebbie, **esclusi quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi.**

MEZZO DI CUSTODIA

È la cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio; **se è di peso inferiore a 200 kg, dev'essere ancorato al pavimento o alle pareti.**

MURO PIENO

È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm o in pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura. Sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi nonché le aperture presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci, se in numero non superiore ad una per piano.

NON COMBUSTIBILI

Sono considerati non combustibili:

- cemento e cemento armato;
- pietre, vetro, laterizi, metalli;
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati con materiali combustibili) altri materiali che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente.

POLIZZA

Il documento, sottoscritto dal Contraente, che prova l'Assicurazione.

PORTA MORTA

È il passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile, non deve essere tramezzato e può essere aperto in corrispondenza del solo piano terreno. Può essere adibito a ricovero di macchine agricole ed attrezzi e, solo in occasione di operazioni di carico e scarico, a deposito di scorte, prodotti e beni in genere.

PREMIO

La Somma che il Contraente deve alla Compagnia come corrispettivo dell'Assicurazione.

PRESTATORE DI LAVORO

È la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale - nel rispetto delle norme di legge - per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

È la forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni entro le Somme assicurate, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

SCIPPO

È il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

SCOPERTO

È la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO

È l'improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate **non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura di una valvola ("colpo d'ariete")**.

SCORTE E PRODOTTI

Tutto quanto prodotto, consumato o acquistato ai fini di reimpiego, scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, **esclusi Bestiame, Foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti**. Sono compresi infiammabili e carburanti costituente la normale dotazione di un'Azienda Agricola.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

È la somma indicata nella Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

SPESE SANITARIE

Sono le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Ima Italia Assistance S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza.

TETTO

È l'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degni.

VALORE A NUOVO

È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
 - per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
-

VALORE COMMERCIALE

Il valore di un bene nel comune commercio.

VETRI

Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).

VETRI ANTISFONDAMENTO

Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Tutela Business - Agricoltura

Informative
sul trattamento
dei dati personali

Informative aggiornate a Maggio 2016

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA FASE DI PREVENTIVAZIONE

(Informativa aggiornata a Maggio 2016)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, a sua volta facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**") la informa – nella sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali da lei forniti (nome, cognome) sono utilizzati dalla Società al fine di fornirle il preventivo da lei richiesto relativo a "Tutela Business - Agricoltura".

Senza i suoi dati non saremo in grado di rilasciare il preventivo richiesto.

I suoi dati personali saranno salvati nei sistemi informativi della Società per il tempo necessario a svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla predisposizione e gestione del preventivo richiesto. Decorso tale periodo, gli stessi saranno cancellati.

Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è disponibile sul sito internet della Società www.intesasanpaoloassicura.com o può essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino, oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITÀ ASSICURATIVE-CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE (per attività esercitata in forma individuale)

(Informativa aggiornata a Maggio 2016)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" (Contraente) – circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi¹ legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale²;
- b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo³.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso.

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti⁴ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁵ – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. danneggiato, terzo pagatore, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione e alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b).

7. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa, riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell'Interessato qualora quest'ultimo sia incapace di agire.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino, oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

1. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.
2. A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.
3. Ad esempio la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
4. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
5. A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI (per attività esercitata in forma individuale)

(Informativa aggiornata a Maggio 2016)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei dati personali (non sensibili e non giudiziari) che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

La Società intende acquisire direttamente o tramite le reti di vendita, o già detiene, in ragione del/i rapporto/i contrattuale/i con lei instaurato/i, dati personali che la riguardano (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere:

- a) utilizzati dalla Società per Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "Attività Promo-Commerciali"); ovvero
- b) comunicati dalla Società ai soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute dalla Società ovvero da ciascuno dei soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b), in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "**Modalità tradizionali di contatto**" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "**Modalità automatizzate di contatto**".

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a), in qualità di Responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati personali: soggetti specializzati nell'informazione e promozione commerciale, nella vendita di prodotti e servizi, nelle ricerche di mercato e nelle indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione e sui i bisogni della clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); soggetti nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa.
- b) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. b), i suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti i quali operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento:
 - Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. per le quali si specificano in calce alla presente informativa tutte le informazioni dovute ex art. 13 del Codice Privacy e concernenti il trattamento dei suoi dati che verrà da esse svolto (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 330 del 4 luglio 2013);
 - altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Banche, SIM, SGR), le quali provvederanno a fornirle una propria informativa prima dello svolgimento di Attività Promo-Commerciali.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo esclusivamente la possibilità di svolgere le attività indicate.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”).

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la “Società”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati

personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano (nel seguito gli "Uffici") oppure a privacy@intesasanpaolovita.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso gli Uffici o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO SMART CARE S.R.L.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**").

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (nel seguito la "**Società**") in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "**Modalità tradizionali di contatto**" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "**Modalità automatizzate di contatto**".

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure a privacy@intesasanpaolosmartcare.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE PER FINALITÀ ASSICURATIVE-CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE

(Informativa aggiornata a Maggio 2016)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" (Legale Rappresentante del Contraente) – circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail...) e ogni altro dato, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente presso di lei (o tramite le reti di vendita presso la clientela) durante la fase di perfezionamento del rapporto contrattuale secondo quanto indicato nella scheda di rilevazione dati del legale rappresentante presente sul modulo di adesione, ovvero in fase di preventivazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale⁶;
- b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al suo ordine di pagamento; conseguentemente per il trattamento dei suoi dati secondo le finalità di cui al precedente punto 2, ai sensi dell'art. 24 lett. b) del Codice Privacy, non è necessaria la raccolta del suo consenso.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza (soprattutto in considerazione dell'accentramento di alcune attività all'interno del gruppo quali servizi informatici, controllo aziendale, spedizioni ecc.), a banche e ad altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria quali, a titolo esemplificativo: Banca d'Italia - UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Ministero dello Sviluppo Economico-Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell'Ordine, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Tali soggetti svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Inoltre, per le finalità di cui al punto 1 Le precisiamo che, quali Responsabili o Incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasfor-

mazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
(D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196) (per attività esercitata in forma collettiva)**

(Informativa aggiornata a Maggio 2016)

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 196/2003, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Tutela Business - Agricoltura

Condizioni
di Assicurazione

NORME PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente dal titolare di un conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto che eserciti professionalmente le attività agricole di base e le attività connesse come disciplinate all'art. 2135 Codice Civile e che per questo beneficia, a termini di legge, dell'aliquota di imposta ridotta per l'assicurazione dei rischi agricoli.

Articolo 2

DURATA DELL'ASSICURAZIONE E TACITO RINNOVO

L'Assicurazione ha durata annuale (1 anno), salvo il caso in cui la Polizza venga emessa in sostituzione di un'altra già stipulata. In questo caso la durata sarà quella indicata nella Polizza, pari al periodo intercorrente tra la data di stipulazione della nuova Polizza e la scadenza originaria della Polizza sostituita.

Le parti possono disdire il contratto mediante lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione.

Il Contraente dovrà inviare lettera raccomandata a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Portafoglio - Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino, oppure recandosi direttamente in Filiale almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione.

In mancanza di disdetta da una delle parti, questa è prorogata per un anno dalla prima scadenza e così successivamente (tacito rinnovo annuale).

Per i casi in cui il Contratto si riferisce al periodo di Assicurazione, questo è stabilito nella durata di un anno.

Articolo 3

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza se il Premio o la prima rata di premio sono stati pagati. Il Contraente può effettuare il pagamento tramite autorizzazione all'addebito sul proprio conto corrente. L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Il Premio può essere addebitato annualmente oppure a cadenza mensile, senza applicazione di nessun onere. Se il Contraente non paga il Premio successivo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno consecutivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e salvo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, secondo l'art. 1901 del Codice Civile.

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi, se il Cliente non apre un nuovo conto corrente presso una banca del Gruppo, l'Assicurazione viene annullata con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto. Nel caso di frazionamento mensile del premio, le rate residue saranno addebitate al momento dell'estinzione in un'unica soluzione fino alla concorrenza dell'importo del Premio annuo.

Articolo 4

DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Se il Contraente non comunica - o comunica in modo inesatto - circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 5

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Per richiedere eventuali modifiche dell'Assicurazione il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Compagnia o all'Intermediario, oppure recarsi direttamente nella filiale presso la quale ha sottoscritto la Polizza.

In ogni caso, secondo l'art. 1898 del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

In caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia s'impegna a sostituire e riformulare l'Assicurazione sulla base delle nuove esigenze del Contraente (fermo quanto stabilito dall'art. 1897 del Codice Civile).

Articolo 6

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto.

La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata a/r e diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Compagnia;
- dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa l'eventuale parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.

Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Articolo 7

BENI DI PROPRIETÀ DI TERZI

Soltanto il Contraente e la Compagnia possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dall'Assicurazione.

Il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all'accertamento e al pagamento dei danni da parte della Compagnia. Questi atti sono vincolanti anche per l'Assicurato ed escludono ogni sua possibilità di opporsi.

In ogni caso, l'Indennizzo liquidato secondo quanto stabilito dall'Assicurazione può essere pagato solo ai titolari del bene assicurato o con il loro consenso.

Articolo 8

BENI IN LEASING

I beni detenuti in leasing sono compresi nell'Assicurazione **solo se espressamente indicato nella Polizza**. In questo caso si applicano le disposizioni previste all'art. 7 "Beni di proprietà di terzi" delle Condizioni Generali di Assicurazione. **Se esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente.**

Articolo 9

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:

- Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri - Mediazione, Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, oppure
- all'indirizzo e-mail organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com, ovvero
- al numero di fax +39 011.093.10.62.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

Qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno il Contraente ha facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità di cui al punto 8.2 delle Condizioni contrattuali "Procedura per la valutazione del danno".

La richiesta può essere inviata a:

- Intesa Sanpaolo Assicura - Ufficio Sinistri - Mediazione, Corso Inghilterra 3, 10138 Torino
- all'indirizzo e-mail organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com
- al numero di fax +39 011.093.10.62.

Articolo 11

AREA CLIENTI

La Compagnia mette a disposizione, all'interno del proprio sito internet, un'apposita Area Riservata ai Contraenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell'interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

All'interno dell'Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il Fascicolo Informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Contraente.

Articolo 12

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1. Sezione - Incendio e altri eventi materiali

1.1 Incendio e altri eventi materiali

La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Incendio**;
- b) **Fulmine**;
- c) **Implosione, Esplosione e Scoppio**, anche esterni, **purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all'insaputa dell'Assicurato/Contraente**;
- d) **caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali**, parti di essi o cose che essi trasportano;
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto di veicoli** stradali e natanti, **esclusi quelli di proprietà o in uso all'Assicurato**;
- g) **fumo, gas e vapori** che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati;
- h) **fumo da guasto accidentale** di impianti per la produzione di calore, **purché adeguatamente collegati ad appropriati camini**;
- i) **caduta di ascensori, montacarichi e simili**, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto;
- j) **eccessiva Fermentazione e conseguente autocombustione del Foraggio**, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma, comprese le spese per lo smassamento dei cumuli colpiti da anormale **Fermentazione** al fine di limitare la Fermentazione stessa e la combustione spontanea, **fino al 20% della Somma assicurata per il Foraggio**; la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con un minimo di € 250**;
- k) **Asfissia** del Bestiame, solo se causata dagli eventi garantiti alle lettere a); g) e h).

L'Assicurazione comprende inoltre:

- l) **i danni consequenziali**, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi in garanzia**, che abbiano colpito i beni assicurati;
- m) **i guasti per impedire e contenere il danno** causati dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato, **purché conseguenti agli eventi in garanzia**.

1.2 Garanzie aggiuntive

Ferme le Esclusioni previste al punto 1.3, se non espressamente derogate, l'Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, **solo se richiamate nella Polizza**:

1.2.1 Fuoriuscita liquidi

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

1. • fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi **per guasto o rottura accidentale** di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento;
- fuoriuscita di acqua condotta **per occlusione o gelo** di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; la fuoriuscita di acqua condotta per intasamento di pluviali e grondaie è compresa **solo se causata dalla grandine**;
- fuoriuscita di liquidi **per trabocco e rigurgito** dell'impianto fognario;

complessivamente **fino al 25% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti, con il massimo di € 80.000 per Periodo assicurativo**.

In caso di Sinistro la Compagnia applica una Franchigia di € 250.

2. Fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature (strumentali all'attività esercitata) e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del Fabbricato, **fino a € 2.500 per Sinistro e € 10.000 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro la Compagnia applica una Franchigia di € 250.**

Sono comunque esclusi i danni:

- **derivanti da impianti non stabilmente installati all'interno del Fabbricato o non al servizio dello stesso**, salvo quanto esplicitamente previsto al precedente punto 2;
- **da corrosione e usura, umidità e stitilicidio**;
- **da gelo degli impianti installati all'esterno del Fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di im-**

- **pianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;**
- **a Scorte e prodotti poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo**, salvo che per natura, volume e peso siano necessariamente riposte a terra; l'esclusione non è operante per i danni derivanti da impianti automatici di estinzione;
- **al Bestiame;**
- **al Foraggio;**
- **derivanti da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali.**

1.2.2 Spese di ricerca e ripristino

L'Assicurazione è estesa alle spese di ricerca e ripristino, conseguenti a un danno rientrante nella garanzia "Fuoriuscita liquidi" - anche se provocato solo a terzi - necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato.

L'estensione è prestata **fino a € 2.500 per Sinistro e € 10.000 per Periodo assicurativo; in caso di Sinistro la Compagnia applica una Franchigia di € 250.**

1.2.3 Fenomeni atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dall'azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, **purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze.** I danni alle parti interne del Fabbricato e ai beni assicurati riposti all'interno di quest'ultimo **sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni prodotte nel Tetto, nelle pareti o ai serramenti.**

I danni a tende e relativi sostegni, **purché stabilmente ancorati al Fabbricato, sono indennizzabili fino a € 3.000 per Periodo assicurativo.**

I danni causati da grandine ai seguenti enti posti all'esterno:

- Fissi e infissi;
- vetrate, lucernari, verande;
- pannelli solari e fotovoltaici;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica;
- tettoie

sono indennizzabili **fino al 10% della Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 30.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

I danni al Bestiame sono indennizzabili **fino al 20% della Somma assicurata per il Bestiame, con il massimo di € 15.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

I danni causati da **sovraccarico neve** sono indennizzabili in caso di crollo totale o parziale del Fabbricato, **solo se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del Tetto, fino al 50% delle Somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti e/o Bestiame con il massimo di € 500.000 per Sinistro.**

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con un minimo di € 250.**

Fermo quanto stabilito, se nella Polizza è esplicitamente richiamato il Fabbricato TIPO B, la garanzia viene estesa ai Fabbricati aperti da uno o più lati **fino al 20% della Somma assicurata** per il Fabbricato TIPO B con il massimo di € 50.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

In questo caso, rimane invariato lo Scoperto del 10%, mentre la somma minima non indennizzabile viene elevata a € 1.000.

Sono sempre esclusi i danni da:

- **inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;**
- **formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;**
- **cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo;**
- **rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine;**

e subiti da:

- **tettoie in genere, fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto per i danni causati da grandine;**
- **Fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti e dai beni riposti negli stessi;**
- **beni riposti all'interno di Fabbricati aperti da uno o più lati o posti all'aperto, fatta eccezione per il Bestiame entro il limite stabilito;**

- alberi, coltivazioni arboree, floreali e agricole in genere;
- capannoni pressostatici e simili;
- baracche e strutture in legno e quanto in esse riposto;
- serre o tunnel;
- api e Apiari;
- Fabbricati destinati ad Alpeggio.

1.2.4 Atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.3 Esclusioni lettera a), l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi i Prestatori di lavoro - anche durante scioperi, tumulti e sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
- da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità;
- subiti da Vetri, cristalli e Insegne;
- da avvelenamento di Foraggio, Scorte e prodotti;
- subiti da alberi, coltivazioni arboree, floreali e agricole in genere.

L'estensione è prestata:

- fino all'80% delle Somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti e/o Foraggio;
- fino al 20% della Somma assicurata per il Bestiame, con il massimo di € 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.

In caso di Sinistro la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250.

1.2.5 Folgorazione del Bestiame

A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.3 Esclusioni lettera e), l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti al Bestiame a seguito di folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica.

La garanzia è valida solo nell'ambito dell'Azienda agricola e a condizione che siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

- a) apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria e delle irregolarità o interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica;
- b) la segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici per l'avviso immediato agli Addetti presenti al lavoro e/o all'eventuale custode in servizio presso l'Azienda agricola;
- c) gruppo elettrogeno autonomo per sopperire ad eventuali carenze nella distribuzione di energia elettrica in grado di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive.

1.2.6 Dispersione di vino e/o olio

L'Assicurazione è estesa ai danni di dispersione del mosto e del vino e/o del mosto e dell'olio causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di Fabbricati.

La garanzia è prestata fino al 60% della Somma assicurata per Scorte e prodotti, con il massimo di € 150.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Se l'Azienda agricola produce sia vino che olio l'importo massimo indennizzabile è elevato a € 200.000.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori aventi capacità inferiore a 100 litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

1.2.7 Dispersione di latte

L'Assicurazione è estesa ai danni di dispersione del latte causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di Fabbricati.

La garanzia è prestata fino al 60% della Somma assicurata per Scorte e prodotti, con il massimo di € 100.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori aventi capacità inferiore a 50 litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

1.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, atti vandalici e dolosi;
- b) riconducibili a Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;
- d) di smarrimento, di Furto o di Rapina dei beni mobili assicurati;
- e) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) indiretti;
- g) alla macchina e all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) provocati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia.

1.4 Garanzie sempre operanti

(comuni alle garanzie previste al punto 1.1 – Incendio e altri danni materiali; 1.2 – Garanzie aggiuntive)

a) Scorte e prodotti (se nella Polizza è indicato il relativo Premio e l'eventuale Somma assicurata)

> I danni subiti:

- di categoria diversa rispetto a quella dell'Azienda agricola assicurata;
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione;
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore;

sono complessivamente garantiti **fino al 20% della Somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di € 50.000 per Periodo assicurativo.**

> I danni di dispersione di liquidi causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di Fabbricati, **fino ad € 2.500 per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250.

La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia si cumula alle garanzie aggiuntive di cui ai punti 1.2.6 Dispersione di vino e/o olio e 1.2.7 Dispersione di latte se indicate in Polizza.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzato nell'ambito di questa Sezione, è garantito il rimborso:

1. delle spese per **demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto** dei residui del Sinistro (compreso il Bestiame) alla più vicina e idonea discarica; **fino al 20% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.**
2. delle spese **per il trasloco e il ricollocamento dei beni riposti nei Fabbricati**, compreso il Bestiame, per il tempo necessario alla riparazione dei danni; **fino al 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 25.000 per Periodo assicurativo.**
3. - delle spese **per il rifacimento di Documenti personali;**
- delle spese **per il rifacimento degli Enti particolari;**
- delle spese **per il riacquisto o la duplicazione dei programmi** in licenza d'uso, **solo se effettuato entro un anno dal Sinistro;**
complessivamente fino a € 5.000 per Periodo assicurativo.
4. delle spese **per le perizie** secondo le modalità previste al punto 9.2 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme comuni per la gestione del Sinistro; **fino al 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500 per Periodo assicurativo.**

1.5 Garanzie Accessorie

(Operano solo se espressamente indicate nella Polizza)

1.5.1 Fabbricato in locazione

La garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di beni di proprietà dell'Assicurato per i quali risulti responsabile secondo quanto disposto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Migliorie, aggiunte e trasformazioni

La Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende le miglie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate al Fabbricato dall'Assicurato locatario. Questa estensione opera per tutte le garanzie acquistate in questa Sezione.

1.5.2 Fenomeno Elettrico

A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.3 Esclusioni lettera e), la Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti causati da fenomeni elettrici ai Fabbricati, al complesso degli impianti e dei macchinari agricoli fissi per destinazione presenti nell'Azienda agricola, ai beni mobili per uso domestico e personale riposti all'interno dei locali adibiti ad uso abitazione, ufficio o Agriturismo.

Sono esclusi i danni:

- **subiti da cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione;**
- **subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari;**
- **che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- **in conseguenza di montaggi e smontaggi, controlli di funzionalità o manutenzione preventiva;**
- **al Bestiame;**
- **a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti dei beni assicurati;**
- **dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;**
- **alle Apparecchiature elettroniche.**

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con un minimo di € 250.**

1.5.3 Merci in refrigerazione

A deroga di quanto previsto al punto 1.3 Esclusioni lettera i), la Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti a prodotti in refrigerazione, custoditi in banchi e celle frigorifere, provocati da:

- **anomalie nella produzione o distribuzione del freddo;**
- **fuoriuscita del fluido frigorifero;**

se conseguenti:

- a eventi garantiti in questa Sezione;
- a guasti accidentali nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento delle Scorte e dei prodotti avariati, **fino al 10% della Somma assicurata per Sinistro**.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 20% con il minimo di € 250**.

1.6 Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione Incendio e altri eventi materiali è prestata entro i seguenti limiti di Indennizzo:

• **Contenuto:**

- ▶ Cose speciali: 50% della Somma assicurata per Contenuto per singolo oggetto;
- ▶ Valori: fino al 5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 3.000;
- ▶ Preziosi: 50% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite complessivo di € 25.000.

• **Bestiame:**

- ▶ fino a € 2.500 per singolo capo;
- ▶ fino a € 200 per singolo Apiario.

• **Serre: fino a € 2.500 complessivamente.**

1.7 Norme che regolano la Sezione

Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell'Assicurato o del Contraente, in relazione alle caratteristiche dei beni assicurati, non comportano la perdita del diritto all'Indennizzo, se sono state rese senza la consapevole intenzione di tacere circostanze aggravanti. **La Compagnia ha diritto in questo caso a richiedere la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.

Fabbricato di proprietà di terzi

Se risulta assicurato un Fabbricato di proprietà di terzi, tutte le garanzie operanti in questa Sezione sono prestate per conto del proprietario dell'immobile.

Fabbricati in comproprietà

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, **escluso il caso di dolo**, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Compagnie controllate, consociate e collegate;
- i Prestatori di lavoro,

a condizione che anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

1.8 Gestione del Sinistro

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Fermi i limiti previsti, la quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:

a) Fabbricato (forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
- in caso di danno totale, le spese per ricostruire il Fabbricato distrutto.

L'Indennizzo **non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro**, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

b) Contenuto (forma Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato:

- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'Indennizzo **non può superare il doppio del valore che i beni del Contenuto avevano al momento del Sinistro.**

Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

Si precisa che:

1. per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi **senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;**
2. per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento;
3. per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.

Per i titoli di credito:

- la Compagnia corrisponde l'Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge riguardante l'ammortamento.

Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale **soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non è effettuata:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e Preziosi, per i quali si stima il Valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.

c) Macchinari, impianti e attrezzature (forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino dei beni danneggiati nello stato funzionale in cui si trovavano prima del Sinistro;
- in caso di danno totale, il costo per la sostituzione dei beni distrutti con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico.

L'Indennizzo **non può superare il doppio del valore che le cose danneggiate avevano al momento del Sinistro**, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non è effettuata:

- 1) **per quei beni che hanno oltre 15 anni di età;**
- 2) **per Macchinari, impianti e attrezzature danneggiate, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili.**

Nei casi descritti ai precedenti punti 1) e 2) la stima viene effettuata applicando il criterio del Valore al momento del Sinistro.

d) Scorte e Prodotti (forma Valore al momento del Sinistro)

Si stima il valore **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato**, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

(forma prezzo di vendita - selling price)

Per i prodotti già venduti e in attesa di consegna, che non siano assicurati dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con prodotti equivalenti illesi, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti per consegna, **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.**

e) Bestiame (forma Valore commerciale)

Si stima il valore degli animali in base a specie, razza, fascia d'età e destinazione d'uso. L'ammontare del danno si determina in base al Valore commerciale dell'animale al giorno del Sinistro. Dall'importo indennizzabile si sottrae il costo di recupero della carcassa.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNIZZO

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, **se superiore a € 25.000, a condizione che non ci siano contestazioni sul Sinistro.** La Compagnia pagherà l'anticipo dell'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

1.9 Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI			
GARANZIE	DESCRIZIONE GARANZIE CON LIMITI O FRANCHIGIE/SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE/ SCOPERTI
Garanzia Base	Fermentazione anormale del Foraggio	20% della Somma assicurata per il Foraggio	Scoperto 10% con il minimo di € 250
Garanzie aggiuntive	Fuoriuscita liquidi: <ul style="list-style-type: none"> • guasto o rottura di pluviali o grondaie, impianti idrici, igienici o tecnici, di condizionamento o riscaldamento • occlusione o gelo • trabocco e rigurgito 	Complessivamente fino al 25% delle Somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti, con il massimo di € 80.000 per Periodo assicurativo	Franchigia € 250
	Fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del Fabbricato	Fino a € 2.500 per Sinistro con il massimo di € 10.000 per Periodo assicurativo	Franchigia € 250
	Spese di ricerca e ripristino	Fino a € 2.500 per Sinistro con il massimo di € 10.000 per Periodo assicurativo	Franchigia € 250
	Fenomeni atmosferici	Fino a € 3.000 per Periodo assicurativo per Tende e relativi sostegni	Scoperto 10% con il minimo di € 250
		Grandine su enti all'esterno fino al 10% della Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 30.000 per Periodo assicurativo	
		20% della Somma assicurata per il Bestiame per danni agli animali con il massimo di € 15.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	
		Sovraccarico neve fino al 50% delle Somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e/o Bestiame con il massimo di € 500.000	
	20% della Somma assicurata per il Fabbricato TIPO B per danni a Fabbricati aperti con il massimo di € 50.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000	
Atti vandalici e dolosi	80% delle Somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto e/o Macchinari, impianti e attrezzature e/o Scorte e prodotti e/o Foraggio	Scoperto 10% con il minimo di € 250	

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

GARANZIE	DESCRIZIONE GARANZIE CON LIMITI O FRANCHIGIE/SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE/ SCOPERTI
Garanzie aggiuntive	Atti vandalici e dolosi	20% della Somma assicurata per il Bestiame per danni agli animali con il massimo di € 15.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Dispersione di vino e/o olio	60% della Somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di € 150.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo (€ 200.000 per azienda che produce vino e olio)	Scoperto 20% con il minimo di € 500
	Dispersione di latte	60% della Somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di € 100.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 250
Garanzie sempre operanti	Danni subiti dai prodotti di categoria diversa	20% della Somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di € 50.000 per Periodo assicurativo	-
	Danni subiti dai prodotti presso terzi in Europa		
	Danni subiti dai prodotti presso fiere e mostre		
	Dispersione di liquidi dovuta a rottura accidentale di contenitore	€ 2.500 per Sinistro e per Periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Spese per demolizione, smaltimento e sgombero	20% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000 per Periodo assicurativo	-
	Spese per il trasloco e il ricollocamento dei beni	Fino al 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 25.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	-
	Spese rifacimento documenti Spese rifacimento enti particolari Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso	€ 5.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	-
	Spese per perizie	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500 per Periodo assicurativo	
Garanzie accessorie	Merci in refrigerazione	Per le spese di smaltimento della merce avariata fino al 10% della Somma assicurata	Scoperto 20% con il minimo di € 250
	Fenomeno elettrico	-	Scoperto 10% con il minimo di € 250

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI**LIMITI DI INDENNIZZO**

Cose speciali	Fino al 50% della Somma assicurata per il Contenuto per singolo oggetto
Valori	Fino al 5% della Somma assicurata con il massimo di € 3.000
Preziosi	Fino al 50% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite complessivo di € 25.000
Bestiame	Fino a € 2.500 per singolo capo Fino a € 200 per singolo Apiario
Serre	Fino a € 2.500 complessivamente

2. Sezione - Furto e Rapina

2.1 Furto e Rapina

La Compagnia indennizza, **entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti ai beni mobili assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, da:

a) **Furto**, se l'introduzione nei locali del Fabbricato assicurato è avvenuta:

1. **con scasso o effrazione** dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali dell'Azienda agricola, di Tetti, pareti e solai. I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno. Se l'introduzione nei locali è avvenuta con scasso o effrazione di chiusure e protezioni diverse da quelle descritte o con la sola rottura di Vetro non antisfondamento, **la Compagnia applica:**
 - uno Scoperto del 20% per introduzione nel Fabbricato TIPO A
 - uno Scoperto del 30% per introduzione nel Fabbricato TIPO B
2. **senza scasso** per via diversa da quella ordinaria attraverso aperture verso l'esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno;
3. **con uso di chiavi false o simili;**
4. **con uso di chiavi smarrite o sottratte** agli Addetti o ai familiari dell'Assicurato; **questa garanzia opera dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo;**
5. **con introduzione clandestina** di persone rimaste nei locali dell'Esercizio commerciale all'insaputa degli Addetti per asportare poi la refurtiva a locali chiusi.

b) **Rapina avvenuta all'interno dei locali** anche se iniziata fuori.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- c) **i danni al Contenuto e alle Scorte e prodotti** per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici;
- d) Furto e Rapina avvenuti anche all'aperto, **entro i confini dell'Azienda agricola, di Macchine agricole, fino al 30% della Somma assicurata per Furto Macchinari, impianti e attrezzature con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.**
La garanzia Furto è operante a condizione che avvenga con scasso o effrazione delle parti di recinzione e/o dei relativi congegni di chiusura.

2.2 Garanzia aggiuntiva

(operante solo se espressamente richiamata nella Polizza)

L'Assicurazione è estesa alla seguente garanzia aggiuntiva, solo se richiamata nella Polizza:

2.2.1 Bestiame all'aperto

A parziale deroga di quanto indicato al punto 2.4 Esclusioni lettera e), l'Assicurazione è estesa:

- a) Al Furto di animali all'aperto, **a condizione che la tettoia dove si ripara il Bestiame si trovi entro 50 metri dal Fabbricato occupato e destinato ad abitazione dell'Assicurato e/o di persona da lui dipendente e che la distanza massima della recinzione da questi Fabbricati sia di 200 metri.**

Rimane comunque escluso il Furto di api e Apiari, avicoli e cunicoli.

La garanzia è operante a condizione che:

- **il Furto avvenga con scasso o effrazione delle parti di recinzione e/o dei relativi congegni di chiusura;**
- **l'area di confinamento del Bestiame deve essere circondata da idonea recinzione in tubolare di ferro, di altezza minima pari a 1,5 metri, solidamente fissata al suolo e comunque non superabile autonomamente dal Bestiame;**
- **le aperture verso l'esterno siano efficacemente chiuse.**

- b) Alla Rapina di animali all'aperto all'interno dei confini dell'Azienda agricola, nei pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che vi conducono.

La garanzia è prestata fino a € 20.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di € 1.000 per Sinistro.

2.3 Garanzie sempre operanti

(comuni alle garanzie previste al punto 2.1 Furto e Rapina e 2.2 Garanzia aggiuntiva)

a) Fissi, infissi e locali

Il Furto di Fissi e infissi e i danni ai locali e ai Fissi e infissi, causati dagli autori del Furto o della Rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici, sono garantiti **fino a € 5.000 per Sinistro**.

b) Pluviali e grondaie

Il Furto di pluviali e grondaie, compresi i danni agli stessi causati durante il furto o nel tentativo di commetterlo, **fino a € 5.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo**.

c) Scorte e prodotti

Il Furto, solo se commesso con le modalità descritte al punto 2.1 lettera a) 1. "con scasso o effrazione":

- **di categoria diversa** rispetto a quella dell'Azienda agricola assicurata;
- **presso terzi** in Europa, in deposito e/o lavorazione;
- **presso fiere e mostre** in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore;

sono complessivamente garantiti **fino al 20% della Somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di € 10.000 per Periodo assicurativo**.

d) Spese

In seguito a un danno indennizzato nell'ambito di questa Sezione, è garantito il rimborso:

1. delle spese **per il rifacimento degli Enti particolari e delle spese per il riacquisto o la duplicazione, solo se effettuato entro un anno dal Sinistro, dei programmi in licenza d'uso; complessivamente fino a € 3.000 per Periodo assicurativo**.
2. delle **spese sanitarie** conseguenti a Infortunio subito dagli Addetti o dai familiari dell'Assicurato durante una Rapina; **fino a € 1.000 per Sinistro**.

È inoltre garantito il rimborso delle spese per la **sostituzione delle serrature** in caso di Furto, Scippo o Rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'Azienda agricola subito dagli Addetti o dai familiari dell'Assicurato, **purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione, fino a € 500 per Sinistro e per Periodo assicurativo**.

2.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti ad atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) conseguenti a Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altre catastrofi naturali;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità;
 - degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
 - da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge;
 - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati;
- d) da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Furto o della Rapina;
- e) a beni mobili riposti all'aperto o in Fabbricati aperti da uno o più lati e/o incompleti nelle coperture e nei serramenti, salvo quanto esplicitamente previsto ai punti 2.1 lettera d) e 2.2.1 Bestiame all'aperto;
- f) indiretti.

2.5 Limiti di Indennizzo

La garanzia Furto e Rapina è prestata **entro questi limiti**.

Per l'Azienda agricola stabilmente abitata dal Conduttore o da altra persona.

• Furto Contenuto:

- ▶ Cose speciali: 50% della Somma assicurata per Furto Contenuto;

- ▶ Valori:
 - denaro riposto fuori dai Mezzi di custodia: **fino al 10% della Somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di € 1.500 per Periodo assicurativo;**
 - denaro riposto nei Mezzi di custodia: **fino al 20% della Somma assicurata per il Furto Contenuto con il massimo di € 3.000 per Periodo assicurativo. La garanzia Furto opera se i Valori sono sottratti con effrazione o asportazione del Mezzo di custodia o con uso di chiavi false;**
- ▶ Preziosi: **40% della Somma assicurata per Furto Contenuto.**

Fermi i limiti sopra indicati, per i beni portati dai clienti ospiti dell'Agriturismo, fatta eccezione per l'abbigliamento e ferme le modalità previste dalla Polizza, la garanzia è operante a condizione che i beni siano riposti nei Mezzi di custodia.

- **Bestiame:**
 - ▶ fino a € 2.500 per singolo capo;
 - ▶ € 200 per singolo Apiario.
- **Macchinari, impianti e attrezzature:**
 - ▶ fino a € 25.000 per singola Macchina agricola e/o attrezzatura.

Per L'Azienda agricola NON stabilmente abitata dal Conduttore o da altra persona.

I limiti sopra indicati sono ridotti del 50%.

2.6 Garanzia accessoria

2.6.1 Trasporto Valori (operante solo se espressamente richiamata nella Polizza)

La Compagnia indennizza, **entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti da perdita dei Valori di proprietà dell'Assicurato e pertinenti l'attività assicurata **durante il trasporto dall'Azienda agricola al domicilio dell'Assicurato, se al di fuori dell'Azienda agricola, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, nell'ambito della regione di appartenenza e confinanti**, in conseguenza di:

- Scippo;
- Rapina;
- Furto, in seguito a Infortunio o improvviso malore dell'incaricato al trasporto;
- Furto con destrezza, se l'incaricato al trasporto ha i Valori a portata di mano; subiti dagli Addetti o dai familiari dell'Assicurato mentre svolgono servizio esterno di trasporto. L'Assicurazione opera **se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa fra 18 e 75 anni.**

L'Assicurazione si intende estesa anche **allo Scippo e alla Rapina dei Valori avvenuti all'interno** dei locali indicati nella Polizza.

La Compagnia rimborsa inoltre: **le Spese sanitarie** conseguenti a Infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto durante uno Scippo o una Rapina, **fino a € 1.000 per Sinistro.**

Per ogni Sinistro nell'ambito della garanzia Trasporto Valori, **la Compagnia applica uno Scoperto del 10%.**

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti ad atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) conseguenti a incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altre catastrofi naturali;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità;
 - degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
 - da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge;
 - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati;
- d) indiretti.

2.7 Norme che regolano la Sezione

2.7.1 Limitazione dello Scoperto

In caso di Indennizzo su cui dovrebbero essere applicati più Scoperti, si applica uno Scoperto unificato non superiore al 30% con il massimo di € 2.500.

2.7.2 Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi

Se l'Azienda agricola rimane incustodita per più di 30 giorni consecutivi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno di mancata custodia. Per Valori, Preziosi la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.

2.8 Gestione del Sinistro

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Fermi i limiti previsti, la quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:

a) Contenuto (forma Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato:

- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'Indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del Contenuto avevano al momento del Sinistro.

Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

Si precisa che:

1. per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi **senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;**
2. per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento;
3. per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.

Per i titoli di credito:

- la Compagnia corrisponde l'Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge riguardante l'ammortamento.

Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale **soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non è effettuata:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e Preziosi, per i quali si stima il Valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.

b) Macchinari, impianti e attrezzature (forma Valore al momento del Sinistro)

L'Indennizzo è calcolato in base al Valore al momento del Sinistro delle cose sottratte o danneggiate.

c) Scorte e prodotti (forma Valore al momento del Sinistro)

Si stima il valore **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato**, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. **Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.**

(forma prezzo di vendita – selling price)

Per i prodotti già venduti e in attesa di consegna, che non siano assicurati dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con prodotti equivalenti illesi, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.**

d) Bestiame (forma Valore commerciale)

Si stima il valore degli animali in base a specie, razza, fascia d'età e destinazione d'uso.

L'ammontare del danno si determina in base al Valore commerciale dell'animale al giorno del Sinistro. Dall'importo indennizzabile si sottrae il costo di recupero della carcassa.

RECUPERO DEI BENI

Se i beni sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Società; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata. **In ogni caso il Contraente può conservare i beni ritrovati restituendo alla Compagnia l'Indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell'Indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni.**

PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNIZZO

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, **se superiore a € 10.000, a condizione che non ci siano contestazioni sul Sinistro**. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.9 Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE II - FURTO E RAPINA			
GARANZIE	DESCRIZIONE GARANZIE CON LIMITI O FRANCHIGIE/SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Garanzia BASE	Furto con scasso o effrazione	–	<ul style="list-style-type: none"> Fabbricato TIPO A: Scoperto 20% Fabbricato TIPO B: Scoperto 30% se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o nel caso di rottura di vetro non antisfondamento
	Furto e Rapina di Macchine agricole avvenute all'aperto	30% della Somma assicurata per Macchinari, impianti e attrezzature all'aperto	Scoperto 10% con il minimo di € 500
Garanzia aggiuntiva	Bestiame all'aperto	€ 20.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	Franchigia € 1.000
Garanzie sempre operanti	Furto e danni ai Fissi e agli Infissi	Fino a € 5.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	–
	Furto di pluviali e grondaie, compresi i danni agli stessi causati durante il furto o nel tentativo di commetterlo		
	I danni subiti da prodotti di categoria diversa	Complessivamente fino al 20% della Somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di € 10.000 per Periodo assicurativo	–
	I danni subiti da prodotti presso terzi		
	I danni subiti da prodotti presso fiere e mostre		
	Spese rifacimento Enti particolari	€ 3.000 per Periodo assicurativo	–
	Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso		
	Spese sostituzione serrature	€ 500 per Sinistro e per Periodo assicurativo	–
Spese sanitarie conseguenti a infortunio durante una Rapina	Fino a € 1.000 per Sinistro	–	
Garanzia accessoria	Trasporto valori	Fino a € 1.000 per spese sanitarie conseguenti a infortunio subito durante lo Scippo o la Rapina	Scoperto 10%

SEZIONE II - FURTO E RAPINA**Per l'Azienda agricola stabilmente abitata dal Conduttore o da altra persona****LIMITI DI INDENNIZZO**

Cose speciali	Fino al 50% della Somma assicurata per Furto Contenuto
Valori	Denaro: <ul style="list-style-type: none">• fino al 10% della Somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di € 1.500 per Periodo assicurativo, se riposto fuori dai Mezzi di custodia• fino al 20% della Somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di € 3.000 per Periodo assicurativo, se riposto nei Mezzi di custodia
Preziosi	40% della Somma assicurata per Furto Contenuto
Macchinari, impianti e attrezzature	Fino a € 25.000 per singola macchina agricola e/o attrezzatura
Bestiame	Fino a € 2.500 per singolo capo Fino a € 200 per singolo Apiario

Per l'Azienda agricola NON stabilmente abitata dal Conduttore o da altra persona

I limiti sopra indicati sono ridotti del 50%.

3. Sezione - Vetri e Insegne

3.1 Vetri e Insegne

La Compagnia indennizza, **entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza**, le spese sostenute per la sostituzione di Vetri e Insegne pertinenti l'Azienda agricola assicurata, **nel raggio di 150 metri dall'ubicazione indicata nella Polizza, per rotture provocate da:**

- a) **fatto accidentale;**
- b) **fatto di terzi**, compresi i Prestatori di lavoro;
- c) **atti vandalici e dolosi**, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone – inclusi i Prestatori di lavoro - anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine riconducibili a questi eventi;
- d) **eventi atmosferici**, per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute.

L'Assicurazione comprende i danni:

- e) **da Furto o Rapina**, anche se solo tentati.

3.2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- b) i danni subiti da Vetri e Insegne detenuti dall'Assicurato a scopo di vendita o manutenzione;
- c) i danni provocati da atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- d) i danni causati da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, gelo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;
- e) le rotture riconducibili a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni;
- f) le rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
- g) le rigature, segnature, screpolature, scheggiature;
- h) le rotture di Vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli;
- i) le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle Insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- j) i danni al Bestiame.

3.3 Norme che regolano la Sezione

Validità dell'Assicurazione

La garanzia opera se i Vetri e le Insegne assicurati sono integri e privi di difetti evidenti.

Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, **escluso il caso di dolo**, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Compagnie controllate, consociate e collegate;
- i Prestatori di lavoro.

a condizione che anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

3.4 Gestione del Sinistro

Quantificazione del danno

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La quantificazione dei danni subiti da Vetri e Insegne si basa sul costo necessario alla sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di trasporto e installazione.

Sinistri relativi a più Sezioni

In caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito delle Sezioni "Incendio e altri eventi materiali" o "Furto e Rapina", se acquistati, **la Compagnia indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione "Vetri e Insegne".**

4. Sezione - Elettronica

4.1 Elettronica

La Compagnia indennizza, **entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche (**escluse quelle già assicurate o le quote di ammortamento assicurate per effetto di operazioni di leasing**) causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

L'Assicurazione comprende inoltre le spese documentabili per il noleggio di una Apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata, **purché conseguenti agli eventi in garanzia, fino a € 1.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati con dolo e colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- b) di deperimento, di logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso, oppure di funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, di corrosione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore;
- d) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;
- e) verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti al di fuori dell'Azienda agricola; oppure durante smontaggi o montaggi, fatta eccezione per operazioni connesse a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione;
- f) di natura estetica come per esempio graffi su superfici verniciate, lucidate o smaltate, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) ai tubi o valvole elettronici, a lampade o altre fonti di luce, fatta eccezione per quanto conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle Apparecchiature elettroniche assicurate;
- h) ai conduttori elettrici esterni alle Apparecchiature elettroniche assicurate;
- i) dovuti a smarrimenti o ammanchi;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, serrate, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto;
- k) determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;
- m) garantiti dalla Sezione 1. Incendio e altri eventi materiali, dalla Sezione 2. Furto e Rapina;
- n) alle Apparecchiature elettroniche portatili e/o ad impiego mobile anche se installate sui veicoli, trattrici agricole, mietitrebbiatrici o macchine simili ed in genere a tutto quanto utilizzabile al di fuori dei locali della Azienda agricola o per uso domestico e/o personale;
- o) ai nastri magnetici, dischi, grammofoni, bracci e testine dei giradischi e dei registratori;
- p) dovuti a guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato, nonché dovuti a guasti e/o difetti di funzionamento non dovuti a constatabili cause esterne all'Apparecchiatura elettronica assicurata;
- q) indiretti.

4.3 Gestione del Sinistro

Quantificazione del danno

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Fermi i limiti previsti, la quantificazione del danno si effettua in base a questi criteri:

- a) **Apparecchiature elettroniche** (forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle Apparecchiature elettroniche danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del Sinistro;

- in caso di danno totale, il costo per la sostituzione delle Apparecchiature elettroniche distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.

L'Indennizzo **non può superare il doppio del valore che le Apparecchiature elettroniche danneggiate avevano al momento del Sinistro**, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata:

- per quei beni che hanno oltre 3 anni di età;
 - per le Apparecchiature elettroniche, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili;
- per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.

4.4 Riepilogo delle coperture con limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE IV - ELETTRONICA			
GARANZIE	DESCRIZIONE GARANZIE CON LIMITI O FRANCHIGIE/SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE/ SCOPERTI
Elettronica	Danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche	—	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Le spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata	Fino a € 1.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo	

5. Sezione - Responsabilità Civile

5.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

(garanzia sempre operante)

La Compagnia, **entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza**, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o deterioramento di cose causati involontariamente nello svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera anche per la Responsabilità Civile che può derivare all'Assicurato da:

1. proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze che costituiscono l'Azienda agricola e in cui si svolge l'attività assicurata, compresi terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola Azienda agricola, ponti, alberi e boschi, incluso il Rischio della committenza dei lavori di ordinaria manutenzione;
2. spargimento di liquidi conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, da trabocco e rigurgito di fogne, **nell'ambito del Massimale** indicato nella Polizza, **fino a € 30.000 dello stesso per singolo Sinistro per i danni a cose e/o animali**; la Compagnia applica una **Franchigia di € 250**. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera m).
3. lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti dell'Azienda agricola;
4. lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio delle piante eseguiti in proprio;
5. presenza di animali da cortile;
6. allevamento di Bestiame, nonché il trasferimento ai pascoli e ai mercati di Bestiame.
Per l'allevamento svolto a carattere industriale o intensivo la garanzia è prestata, **nell'ambito del Massimale indicato nella Polizza, fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro**.
Per gli allevamenti che prevedono per ogni ettaro di superficie dell'Azienda agricola un numero di capi bovini, equini, suini, ovini, caprini e struzzi superiore a 30, la Compagnia applica una Franchigia di € 1.000. Sono esclusi gli allevamenti con un numero di Apiari superiore a 50;
7. proprietà e uso di serbatoi e relativi contenitori, colonnine di distribuzione del carburante ad uso esclusivo dell'Azienda agricola e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'Azienda agricola;
8. alla proprietà e all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e traino di veicoli per il trasporto di derivate, merci e Bestiame per le sole necessità dell'Azienda agricola;
9. vendita di prodotti agricoli;
10. attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna, il rifornimento di Scorte e prodotti. **Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto di queste attività;**
11. partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stand;
12. impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, **nell'ambito del Massimale** indicato nella Polizza, **fino a € 25.000 dello stesso per singolo Sinistro**; la Compagnia applica una **Franchigia di € 250**;
13. danni causati ai veicoli e ai mezzi agricoli di terzi circolanti o parcheggiati all'interno dell'Azienda agricola e, sempre all'interno dell'Azienda agricola, alle cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, **a condizione che per natura, volume e peso non possano essere rimosse**; la Compagnia applica una **Franchigia di € 250**. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettere c), i) e v);
14. detenzione e impiego di veicoli, Impianti, macchinari e attrezzature – di proprietà, locati o dati in uso all'Assicurato;
15. committenza dei veicoli, per i danni provocati a terzi dai Prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché non di proprietà, locati, dati in uso o detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato**; questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera p);
16. proprietà e uso di insegne e cartelli destinati a individuare e pubblicizzare l'Azienda agricola assicurata, ovunque installati;

17. servizio di pronto soccorso prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
18. responsabilità personale dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni:
- per i danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi;
 - per i danni fisici involontariamente causati ad altri Prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o **invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.
- Il Massimale della Garanzia RCT resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati;**
19. fatto doloso di persone di cui debba rispondere, **se commesso nell'esercizio delle loro mansioni;**
20. servizi di vigilanza nell'ambito dell'Azienda agricola svolti da guardiani e da cani da difesa, anche di proprietà dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera i). **La garanzia non vale per i cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/09/2009 e successive modifiche e integrazioni.**

L'Assicurazione comprende inoltre:

21. danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** di beni dell'Assicurato o da lui detenuti all'interno dell'Azienda agricola. Questa garanzia è prestata **nell'ambito del Massimale** indicato nella Polizza, **fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro per i danni a cose e/o animali;**
22. i danni causati a cose e/o animali in conseguenza **dell'inquinamento accidentale** da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera l) e nell'ambito del Massimale indicato nella Polizza, **fino a € 75.000 per Periodo assicurativo.**
In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.**
23. i danni derivanti da **interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera o) e **nell'ambito del Massimale** indicato nella Polizza, **fino a € 75.000 per Periodo assicurativo.**
In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 250.**

5.1.1 Terzietà

Nell'ambito della Garanzia RCT **non sono considerati terzi:**

- a) **l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;**
- b) **se l'Assicurato non è una persona fisica:**
- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a);**
 - **le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori;**
- c) **la Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;**
- d) **gli Addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata.**

5.2 Esclusioni

La Garanzia RCT non comprende i danni:

- a) **provocati da persone, non rientranti nella definizione di Addetti, della cui opera l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività agricola;**
- b) **derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze che costituiscono l'Azienda agricola se l'Assicurato è conduttore non proprietario e dalla committenza dei lavori di straordinaria manutenzione;**
- c) **alle opere o cose in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;**
- d) **a Fabbricati, a cose o beni in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;**

- e) derivanti da Incendio, esplosione o Scoppio di beni dell'Assicurato che si trovino presso terzi o da lui detenute;
- f) provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge e da ogni attività o detenzione di merci/prodotti non in conformità con norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività agricola;
- g) da Furto;
- h) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- i) alle cose e agli animali che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
- j) alle cose e agli animali trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati dagli Addetti; ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di queste operazioni, e alle cose riposte in essi;
- k) derivanti dalla pratica dell'Alpeggio e causati durante il relativo tragitto;
- l) da inquinamento di aria, acqua e suolo; da interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo;
- m) da spargimento di liquidi;
- n) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti venduti o dopo la loro consegna a terzi;
- o) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- p) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- q) da impiego di veicoli a motore, Macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- r) alle persone trasportate su veicoli a motore;
- s) da detenzione e uso di armi da fuoco; da detenzione di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia;
- t) provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o ruote non gommate; causati a condutture interrato e impianti interrati;
- u) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- v) agli animali e alle cose portati o consegnati da fornitori, clienti o frequentatori nei luoghi dove si svolge l'attività agricola, comprese le cose indossate;
- w) derivanti dallo svolgimento dell'attività agrituristica e dalla gestione di un maneggio;
- x) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto;
- y) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento;
- z) conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio/TV e telefonia o provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

5.3 Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)

La Compagnia, **entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza**, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare:

- a) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS;
- b) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o **invalidità permanente non inferiore al 6%** - calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2000 e successive modifiche e integrazioni -, ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto a); **purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

Limitatamente alla rivalsa INAIL e/o INPS la Garanzia RCO si intende estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari coadiuvanti.

La Garanzia RCO non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
- i danni che siano direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento;
- i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio/TV e telefonia;
- i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Buona fede

La Garanzia RCO opera anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l'assicurazione obbligatoria INAIL, **purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

5.4 Garanzie aggiuntive alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Ferme le Esclusioni previste al punto 5.2, se non espressamente derogate, l'Assicurazione è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive, **solo se richiamate nella Polizza:**

5.4.1 Stazioni di monta

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera i), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto terzi, annesse all'Azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta, **con l'esclusione del danno da contagio.** La Compagnia applica una **Franchigia di € 250;**

5.4.2 Alpeggio

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera k), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni causati dal Bestiame quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto. In caso di Sinistro, **la Compagnia applica una Franchigia di € 250.**

5.4.3 Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera d), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, **nell'ambito del Massimale** indicato nella Polizza, **fino a € 30.000 per Periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 250.**

Sono esclusi i danni derivanti da lavori

- di **sottomurazione o altre tecniche sostitutive;**
- di **prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere.**

5.4.4 Attività presso terzi

a) Danni da Incendio

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera e), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni causati a cose e animali di terzi derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di beni dell'Assicurato, o da lui detenuti, al di fuori dell'ambito dell'Azienda agricola, **fino a € 200.000 per Periodo assicurativo.** In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 250.**

b) Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera c), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, **fino a € 20.000 per Periodo assicurativo.** In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 250.**

5.4.5 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera j), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni a cose sollevate, caricate o scaricate dagli Addetti, **esclusi veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo, fino a € 20.000 per Periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 20% con il minimo di € 500.**

5.4.6 Danni a condutture e impianti interrati

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera t), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni alle condutture e agli impianti sotterranei provocati durante lo svolgimento di lavori agricoli.

5.4.7 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.1.1 Terzietà lettera d) e al punto 5.2 Esclusioni lettera a), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato:

- per i danni a terzi provocati da persone che prestano la loro opera per l'Azienda agricola in forma saltuaria e occasionale in relazione ad attività stagionali;
- per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori stessi, **purché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e accertato in giudizio, e se questi infortuni hanno comportato la morte o un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2000 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso l'Assicurato (nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza) deve, al momento del Sinistro, essere in regola con la vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

5.4.8 Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettere i) e v), la Garanzia RCT è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni a cose e animali portati da clienti/fornitori e frequentatori dell'Azienda agricola, comprese le cose indossate.

Sono esclusi i danni:

- alle cose e al Bestiame oggetto dell'attività assicurata;
- ai Valori e preziosi;
- a cose e animali contenuti in veicoli a motore.

La garanzia opera, **nell'ambito del Massimale, fino a € 1.000 per ogni cliente/fornitore o frequentatore e € 10.000 per Periodo assicurativo**. In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 250**.

5.4.9 Agriturismo

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera w), la Garanzia RCT è estesa all'attività di Agriturismo svolta dall'Azienda agricola assicurata, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

L'assicurazione vale per i danni derivanti da:

- conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili;
- attività ricreative, culturali e sportive, svolte a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- somministrazione e vendita di prodotti alimentari. A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera n), per i generi alimentari di produzione propria somministrati nell'Azienda, la garanzia vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **La garanzia opera per danni avvenuti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia;**
- gestione di maneggi relativamente ai danni subiti e causati a terzi da coloro che cavalcano gli animali e causati a terzi dai cavalli stessi.

La garanzia opera solo per i clienti dell'Agriturismo ed è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 Esclusioni lettera v), l'Assicurazione comprende inoltre i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose e degli animali consegnati o non consegnati.

La garanzia opera, **nell'ambito del Massimale, fino a € 1.000 per cliente e per Sinistro**.

Agli effetti dell'applicazione del suddetto limite, **i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente**.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Relativamente a Valori e Preziosi la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250.

5.5 Norme che regolano la Sezione

Determinazione del Premio e numero degli Addetti

Il Premio della Sezione Responsabilità Civile è calcolato sulla base dell'estensione in ettari dell'Azienda agricola, sulla percentuale occupata da boschi o pascoli e sul numero degli Addetti dichiarati nella scheda di Polizza.

Si sottolinea la necessità di verificare ad ogni scadenza annuale la conformità dei dati dichiarati nella Po-

lizza. Nel caso di avvenute variazioni, in aumento o in diminuzione, si rende necessaria la revisione del contratto in essere.

Se, in caso di Sinistro, il numero di ettari effettivo risulta superiore e ciò comporta una diversa attribuzione di scaglione, il **Risarcimento sarà ridotto del 20%**.

NUMERO DI ETTARI						
Scaglione	1	2	3	4	5	6
Numero ettari	Da 0 a 15	Da 16 a 25	Da 26 a 45	Da 46 a 60	Da 61 a 80	Da 81 a 100

In caso di Sinistro, se il numero degli Addetti dichiarati - tenendo conto della tolleranza di 2 Addetti - risulta inferiore rispetto al numero degli Addetti effettivi, il **Risarcimento sarà ridotto del 20%**.

5.6 Gestione del Sinistro

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Compagnia assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato. La Compagnia garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa sono a carico della Compagnia fino a un importo pari al quarto del Massimale a cui si riferisce la domanda risarcitoria. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato né di multe o ammende.

5.7 Riepilogo delle coperture con limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti

SEZIONE V - RESPONSABILITÀ CIVILE			
GARANZIE	DESCRIZIONE GARANZIE CON LIMITI O FRANCHIGIE/SCOPERTI	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE/SCOPERTI
RCT (garanzia base)	Spargimento di liquidi per rotture accidentali di tubazioni o condutture da trabocco e rigurgito fogne	Fino a € 30.000 per Sinistro per i danni a cose e/o animali	Franchigia € 250
	Allevamento di Bestiame intensivo o industriale	Fino al 30% del Massimale per Sinistro per i danni a cose e/o animali	Franchigia € 250
	Allevamenti che prevedono per ogni ettaro un numero di capi bovini, equini, suini, ovini, caprini, struzzi, superiore a 30	–	Franchigia € 1.000
	Impiego di fitofarmaci	Fino a € 25.000 per singolo Sinistro	Franchigia € 250
	Danni causati ai veicoli e ai mezzi agricoli di terzi circolanti o parcheggiati	–	Franchigia € 250
	Danni causati da Prestatori di lavoro ad altri Prestatori di lavoro	–	Franchigia 5%
	Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio	Fino al 30% del Massimale per Sinistro per i danni a cose e/o animali	–

SEZIONE V - RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE	DESCRIZIONE GARANZIE CON LIMITI O FRANCHIGIE/SCOPERTI	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE/ SCOPERTI
RCT (garanzia base)	I danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell'inquinamento accidentale da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo	Fino a € 75.000 per Periodo assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500
	Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività	Fino a € 75.000 per Periodo assicurativo (a seguito di Sinistro risarcibile nell'ambito della garanzia RCT)	Scoperto del 10% con il minimo di € 250
RCO	Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	–	Franchigia 5% infortuni subiti dagli stessi
Garanzie aggiuntive	Stazioni di monta	–	Franchigia € 250
	Alpeggio	–	Franchigia € 250
	Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno	Fino a € 30.000 per Periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Attività presso terzi	€ 200.000 per Periodo assicurativo per danni da Incendio	Scoperto 10% con il minimo di € 250
		€ 20.000 per Periodo assicurativo per danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori	Fino a € 1.000 per ogni cliente/fornitore o frequentatore per Sinistro e € 10.000 per Periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	Fino a € 20.000 per Periodo assicurativo	Scoperto 20% con il minimo di € 500
	Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata	–	Franchigia 5% infortuni subiti dagli stessi
Agriturismo	Fino a € 1.000 per cliente e per Sinistro per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose e degli animali consegnati o non	Scoperto 10% con il minimo di € 250	

6. Sezione - Merci trasportate

6.1 Merci trasportate

La Compagnia indennizza, **entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti subiti dai Beni assicurati durante il trasporto sui Veicoli identificati nella Polizza e guidati dagli Addetti, provocati da:

- a) **Incendio;**
- b) **Fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione e Scoppio, non causati da ordigni esplosivi;**
- d) **Furto**, inteso sia come sottrazione dell'intero Veicolo sia di singoli colli, con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di Veicoli completamente chiusi e non telonati. **Durante le soste e le fermate, i Veicoli devono avere i cristalli rialzati, le portiere e gli sportelli chiusi a chiave e l'impianto di allarme attivato;**
- e) **Irreperibilità**, in seguito a incidente stradale, anche se dovuta a Furto;
- f) **Ribaltamento** del Veicolo, caduta in acqua e precipizi, uscita dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con mezzi propri, **escluso il fatto volontario e non giustificato del conducente;**
- g) **Rapina** anche di singoli colli;
- h) **Urto** con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale, **se l'urto lascia tracce constatabili sul Veicolo e se le Merci sono imballate e stivate correttamente.**

L'Assicurazione comprende inoltre, se conseguenti a eventi indennizzabili:

- i) **i danni agli utensili e agli attrezzi adoperati nello svolgimento dell'attività presso terzi, fino al 30% della Somma assicurata per Sinistro.**

I danni alle **Merci trasportate su Veicoli isotermini e frigoriferi** causati da mancato freddo sono indennizzabili solo se conseguenti a un evento previsto in questo Quadro, **fino al 50% della Somma assicurata per Sinistro.**

Per ogni Sinistro nell'ambito della Sezione "Merci trasportate", la Compagnia applica uno **Scoperto del 20% con il minimo di € 100.**

6.2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **da atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati o agevolati con dolo e/o colpa grave:**
 - **del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
 - **di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;**
 - **di incaricati della sorveglianza delle Merci o dei locali che le contengono;**
- c) **da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) **da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;**
- e) **riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità insite dei beni assicurati;**
- f) **ai veicoli trasportati.**

6.3 Periodo di Assicurazione

L'Assicurazione opera durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo dei beni assicurati **tra le ore 6 e le ore 21; inizia dal momento in cui i Beni assicurati lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario.**

6.4 Estensione territoriale

L'Assicurazione opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

6.5 Gestione del Sinistro

Quantificazione del danno

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. La quantificazione del danno si basa sul valore che i beni sottratti o distrutti avevano al momento del Sinistro e sul costo di riparazione di quelli danneggiati, con il limite del Valore al momento del Sinistro, sottraendo il valore dei residui.

Esistenza di altre assicurazioni

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo Rischio, **la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.**

Recupero delle Merci

Se i beni assicurati sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata.

In ogni caso il Contraente può conservare i beni ritrovati restituendo alla Compagnia l'Indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell'Indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni assicurati.

6.6 Riepilogo delle coperture con limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE VI - MERCI TRASPORTATE		
GARANZIE CON LIMITI O FRANCHIGIE/SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Incendio	–	Scoperto del 20% con il minimo di € 100
Fulmine	–	
Implosione, Esplosione, Scoppio	–	
Furto	–	
Irreperibilità a seguito di incidente	–	
Ribaltamento del veicolo	–	
Rapina	–	
Urto con veicolo identificato	–	
Danni agli utensili e agli attrezzi	30% della Somma assicurata per Sinistro	
Danni alle merci trasportate su veicoli isotermitici e frigoriferi	50% della Somma assicurata per Sinistro	

7. Sezione - Tutela Legale

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a: **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (in seguito denominata **ARAG**) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente o per il tramite di Intesa Sanpaolo Direzione Generale - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona,

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

7.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, **entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza**, assicura la Tutela Legale, intesa come spese legali e oneri non ripetibili dalla controparte occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale **nei casi indicati**.

Questi oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Questa indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, se elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione **autorizzata da ARAG ai sensi del punto 7.6 comma 5;**
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la ARAG ai sensi del punto 7.6 comma 5;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un **unico legale**, territorialmente competente ai sensi del punto 7.4 Libera scelta del legale per la fase giudiziale, per ogni grado di giudizio.

7.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia. La Compagnia e/o ARAG non si assume il pagamento di:**
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

7.3 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini di questa Assicurazione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento;**
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui al punto 7.11 Prestazioni garantite - 13. "Pacchetto Sicurezza" lett. a) - **il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;**
- **per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di effetto della Polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della Polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta nel momento della stipulazione. Questo non si intende operante per tutte le Polizze emesse senza soluzione di continuità rispetto ad una Polizza precedente della Compagnia.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- **controversie, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In queste ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti e il **relativo Massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli Assicurati** a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. **Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del Massimale.**

7.4 Libera scelta del legale per la fase giudiziale

Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto:**

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
- b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al punto 7.1 Oggetto dell'Assicurazione.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG, **può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o ARAG.

La Compagnia e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

7.5 Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Compagnia e/o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Deve informare immediatamente la Compagnia e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza di tali adempimenti, la Compagnia e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia e/o ARAG, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la Polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una Polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza della Polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente.

7.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi del punto 7.1 Oggetto dell'Assicurazione.**
2. Dove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Compagnia e/o ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto così come descritto al punto 7.4 **Libera scelta del legale per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.**
3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
4. La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del precedente punto 2.**
5. **È necessario, pena la decadenza della garanzia, che la ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:**
 - **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
 - **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**
6. La Compagnia e/o ARAG non è responsabile dell'operato di consulenti tecnici.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
8. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
9. La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, **l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.**

7.7 Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

7.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, nonché di procedimento penale l'Assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino**

del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

7.9 Assicurati

Le garanzie previste al punto 7.1 Oggetto dell'Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti del **Contraente**. Qualora il Contraente sia una ditta individuale, le garanzie sono operanti **anche per il nucleo familiare dell'imprenditore individuale**; qualora il Contraente sia una società di persone, una società cooperativa o una società consortile le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare del socio indicato sul frontespizio di Polizza.

7.10 Ambito di operatività della Polizza

Le garanzie previste al punto 7.1 Oggetto dell'Assicurazione vengono prestate **per i casi assicurativi previsti dal seguente punto 7.11 Prestazioni Garantite** a tutela dei diritti del Contraente:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o strumentale all'esercizio dell'attività assicurata;
- nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.

L'Assicurazione vale, altresì, quando gli Assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Sarà esclusa ogni controversia relativa all'esercizio della libera professione da parte di un componente del nucleo familiare assicurato.

Le garanzie di cui al punto 7.11, **comma 1, 2, 3, 9, 13** valgono inoltre, in favore dei **dipendenti del Contraente, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente.**

7.11 Prestazioni garantite

Le garanzie previste al punto 7.1 Oggetto dell'Assicurazione - valgono per:

1. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento **danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi;
2. **Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. **Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;**
3. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività indicata nella Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. La Compagnia provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.

La Compagnia richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.

La prestazione opera in deroga al punto 7.12 Esclusioni lett. b) e f).

La prestazione opera esclusivamente per fatti inerenti l'esercizio dell'attività agricola.

4. **Controversie di lavoro.** Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente.
5. **Controversie di lavoro dipendente.** Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. **A parziale deroga del punto 7.12 Esclusioni lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);**
6. **Controversie con Istituti o Enti Pubblici.** Controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
7. **Controversie contrattuali con i fornitori.** Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250 (duecentocinquanta).**
8. **Controversie relative a locazione o proprietà.** Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alla sede del Contraente. **La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**
9. **Dissequestro del veicolo.** Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**
10. **Opposizione a sanzioni amministrative.** Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.** ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**
11. **Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in **valuta locale a € 11.000 (undicimila),** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della Somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione;**
12. **Assistenza dell'Interprete.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
13. **Pacchetto sicurezza.**
Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste al punto 7.1 Oggetto dell'Assicurazione - vengono prestate agli Assicurati per:
 - a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
 - b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
 - c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a € 250 (duecentocinquanta).**

Le presenti prestazioni operano in parziale deroga al punto 7.12 Esclusioni, lett. b) per la materia amministrativa.

13.1 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico Competente;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Commitente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009."

13.2 D.Lgs. 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Sicurezza alimentare.**

13.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 7.12 Esclusioni, lett. g).

13.4 D.Lgs. n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela della Privacy**. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli Assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D.Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga al punto 7.12 Esclusioni – lett. f);**
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. **La presente garanzia opera in deroga al punto 7.12 Esclusioni – lett. b).**
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

13.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione del punto 7.9 Assicurati, per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
- **dai soggetti di cui all'art. 5** del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono** nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

7.12 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- j) per contratti di compravendita di immobili;
- k) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- m) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- o) per le vertenze con la Compagnia;
- p) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

7.13 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile

L'Assicurazione, nei limiti delle prestazioni garantite, opera in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Codice Civile.

8. Sezione - Assistenza

(garanzia sempre operante)

8.1 Le prestazioni di Assistenza

La Compagnia fornisce all'Assicurato, **con le modalità e nei limiti indicati nella Polizza**, le prestazioni indicate di seguito.

• ASSISTENZA AI LOCALI DELL'AZIENDA AGRICOLA

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di:

- a) allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, nell'Azienda agricola tenendo a proprio carico il costo di **uscita e manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di € 200 per Sinistro**.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso di cui al punto a) che precede:
 - i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
 - l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
- per il caso di cui al punto b) che precede:
 - l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
 - il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
 - tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda agricola per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un elettricista tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista **fino ad un massimo di € 200 per Sinistro**.

La prestazione non è dovuta per:

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda agricola a monte del contatore;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro, a seguito di:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi dei locali assicurati, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Azienda agricola;
- Furto o tentato Furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nell'Azienda agricola in modo tale da non garantire la sicurezza nei relativi locali;

la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico il costo di uscita e manodopera del fabbro **fino ad un massimo di € 200 per Sinistro**.

La prestazione non è dovuta per tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

4. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano per un intervento di ordinaria riparazione, sostituzione e/o di manutenzione all'impianto idraulico, elettrico e/o agli infissi dell'Azienda agricola, contatterà la **Struttura Organizzativa** che provvederà a metterlo in comunicazione con un artigiano convenzionato per la definizione del preventivo.

Tutti i costi relativi all'intervento richiesto (uscita, manodopera, materiali etc.) sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'artigiano con il quale è stato concordato il preventivo e che ha eseguito l'intervento. Ogni e qualsiasi impegno è instaurato direttamente tra l'Assicurato e l'artigiano.

5. Invio di un sorvegliante

Qualora a causa di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto e tentato Furto nell'Azienda agricola, si renda necessaria la vigilanza della stessa, la **Struttura Organizzativa** provvederà dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza.

La **Struttura Organizzativa** terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 1.000 per un periodo massimo di 12 ore. Tale periodo può essere esteso a richiesta scritta dell'Assicurato e con costi a suo carico.

La Prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

6. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora l'Assicurato, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua nell'Azienda agricola, necessiti di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del Fabbricato e del relativo Contenuto, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio 24 ore su 24, di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 1.500 per Sinistro ed anno assicurativo.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi nell'Azienda agricola, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nell'Azienda agricola, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, ed a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- per entrambi i casi a) e b) qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

7. Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda agricola, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento, fermo il limite massimo di € 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo.

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con un massimo di due volte entro il periodo di durata dell'assicurazione.

8. Informazioni meteorologiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente al clima e alle temperature, la **Struttura Organizzativa** fornirà telefonicamente all'Assicurato le informazioni richieste.

La Prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

9. Informazioni fiscali sugli immobili

Qualora l'Assicurato desideri ricevere informazioni fiscali su:

- imposte dirette: il quadro relativo ai "beni immobili" Modello Unico per la dichiarazione Irpef; ICI: aliquota e modalità di pagamento;
- imposte indirette: l'IVA, l'INVIM e le Imposte di Registro nell'ambito della compravendita.

La **Struttura Organizzativa** fornirà le informazioni richieste.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i calcoli riguardanti ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la **Struttura Organizzativa** erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa sulla Gazzetta Ufficiale.

La Prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

10. Informazioni burocratiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente ai seguenti certificati:

- cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.,

- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione,
- passaporto, patente di guida, carta di circolazione, revisione auto,
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti,

la **Struttura Organizzativa** fornirà le informazioni richieste.

La prestazione è fornita dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

11. Informazioni turistiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:

- Viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere.
- documenti per viaggi all'estero, vaccinazioni, documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto, formalità valutarie, situazione socio-politica del paese, indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all'estero;
- indirizzi e numeri telefonici dei Consolati e Ambasciate italiane all'estero;
- strutture ricettive del paese;
- attrazioni locali del paese;
- corsi e scuole di lingue;
- documenti per soggiornare all'estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio) - per smarrimento e rinnovo documenti personali;
- per conversione patente di guida,

la **Struttura Organizzativa** fornirà le informazioni richieste.

La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

12. Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non siano reperibili sul posto, la **Struttura Organizzativa** provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La **Struttura Organizzativa** terrà a proprio carico le spese di spedizione **fino ad un massimo di € 300** per Sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato entro 30 giorni dall'invio.

Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Per poter usufruire della prestazione l'Assicurato deve comunicare alla **Struttura Organizzativa** tutti i dati utili ad identificare il pezzo di ricambio necessario (ad esempio: casa costruttrice, tipo, modello, anno di costruzione, ecc.).

La **Struttura Organizzativa** provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti. La **Struttura Organizzativa** non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

13. Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli;

potrà contattare la **Struttura Organizzativa** che provvederà a metterlo in comunicazione con un veterinario convenzionato che fornirà telefonicamente la consulenza richiesta.

14. Informazioni sugli operatori di settore

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- negozi di/per animali;
- pensioni;
- centri di educazione;
- agenzie di servizi per animali,

la **Struttura Organizzativa** fornirà telefonicamente all'Assicurato le informazioni richieste.

La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Fermi i limiti previsti, le prestazioni di Assistenza al luogo di lavoro, cioè presso l'Azienda agricola, sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione.

8.2 Validità territoriale

L'assistenza è fornita in Italia.

8.3 Esclusioni e precisazioni

Sono, in ogni caso, escluse prestazioni causate da:

- a) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- e) tentato suicidio o suicidio;

8.4 Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per consentire l'intervento immediato della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il Sinistro tramite:

NUMERO (dall'Italia): **800 124 124**
TELEFONO (dall'estero): +39 02 30328013

indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando IMA Italia Assistance S.p.A.;
- la prestazione di cui necessita;
- il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata – accompagnata dai documenti giustificativi in originale – a:

INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A.
Presso **IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.** – Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni, (MI)

9. Norme comuni per la gestione del Sinistro

9.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per la Tutela Legale e l'Assistenza per le quali occorre fare riferimento rispettivamente alle Sezioni 7 e 8)

Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.

La comunicazione del Sinistro può essere effettuata:

- tramite posta, inviando la denuncia a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Rami Elementari, Corso Inghilterra, 3 10138 Torino;
- a mezzo fax, al numero 011 555 4698;
- tramite e-mail, all'indirizzo sinistire@intesasanpaoloassicura.com;
- consegnando la denuncia al gestore in Filiale.

Per facilitare la denuncia del Sinistro, in tutte le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, è disponibile un apposito modulo (Modulo di denuncia del Sinistro) predisposto per essere compilato con i dati relativi al Sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI, FURTO E RAPINA, VETRI E INSEGNE, ELETTRONICA, MERCI TRASPORTATE

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) Sporgere denuncia (relativamente ai danni da Furto, Rapina, Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia.**
- b) Mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a un massimo di 30 giorni.**

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per adempiere a questi obblighi e a quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9.2 Procedura per la valutazione del danno

In caso di Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Elettronica, Merci trasportate l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata;
- b) Oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

9.3 Mandato dei periti

In caso di Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Elettronica, Merci trasportate, i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il Rischio;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazione previsti nella Polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto 9.2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale che va redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

In ogni caso, la Compagnia e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

9.4 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Una volta ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte dell'Assicurato, **a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si verifichi uno dei casi previsti in queste condizioni contrattuali per cui l'Assicurazione non opera.**

9.5 Esagerazione dolosa del danno

Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Elettronica, Merci trasportate.

Se l'Assicurato o il Contraente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo.

9.6 Assicurazione presso diversi assicuratori

Per tutte le garanzie, se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto considerato autonomamente.

Relativamente alle Garanzie Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Elettronica, Merci trasportate, se la somma degli Indennizzi - **escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - supera l'ammontare del danno, la Società pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.**

9.7 Riduzione delle Somme Assicurate

Relativamente alle Sezioni Furto e Rapina, Merci trasportate, Elettronica e per la garanzia Fenomeno elettrico, prevista all'interno della sezione I Incendio e altri eventi materiali, **in caso di Sinistro le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza corrispondente rimborso di Premio.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 "Recesso in caso di Sinistro" delle Norme per l'Assicurazione in generale.

Tutela Business Agricoltura

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**